

719.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Sospensione dell'impiego degli aerei modello « Dornier 228 » nella base di Viterbo)	6
Missioni vevoli nella seduta del 9 maggio 2000	3	(Sezione 4 – Risultati delle indagini relative alle dinamiche e alle responsabilità della morte del paracadutista Emanuele Scieri)	7
Progetti di legge (Annunzio, Assegnazione a Commissioni in sede referente, Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede referente)	3, 4	(Sezione 5 – Produzione ed impiego di bombe all'uranio impoverito da parte degli Stati Uniti d'America)	7
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	4	(Sezione 6 – Potenziamento dei servizi di assistenza sanitaria a favore dei lavoratori esposti all'amianto)	7
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 7 – Attività del centro socio-riabilitativo per minori disabili di San Lucido – Cosenza)	9
Interrogazioni	5		
(Sezione 1 – Entità della presenza militare alleata in Puglia)	5		
(Sezione 2 – Gestione della cassa ufficiali e sottufficiali)	5		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 8 — Provvedimento di sequestro dell'ospedale « San Giovanni di Dio » a Crotona)	10	(Sezione 3 — Emendamenti presentati all'articolo unico del disegno di legge)	78
(Sezione 9 — Risultati dei controlli disposti dal Ministero della sanità sui prodotti alimentari provenienti dal Belgio)	11	(Sezione 4 — Ordini del giorno)	79
Disegno di legge di conversione n. 6897	12	Disegno di legge di conversione S. 4524 (approvato dal Senato) n. 6935	82
(Sezione 1 — Articolo unico, articoli del decreto-legge)	12	(Sezione 1 — Articolo unico, articoli del decreto-legge)	82
(Sezione 2 — Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	15	(Sezione 2 — Modificazioni apportate dal Senato)	83
		(Sezione 3 — Emendamenti ed articolo aggiuntivo riferiti agli articoli del decreto-legge)	83

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli nella seduta
del 9 maggio 2000.**

Angelini, Bordon, Brancati, Brugger, Calzolaio, Cananzi, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Gnaga, Labate, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Malgieri, Manzione, Mattarella, Melandri, Melograni, Morgando, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Pozza Tasca, Salvati, Schietroma, Sica, Solaroli, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Angelini, Bordon, Brancati, Brugger, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Labate, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Malgieri, Manzione, Mattarella, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Pozza Tasca, Rivera, Salvati, Schietroma, Sica, Solaroli, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 8 maggio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa del deputato:

LEMBO: « Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di nomina del cancelliere e dei membri dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" » (6966);

LEMBO: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1952, n. 458, in materia di concessione delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" e delle relative insegne » (6967).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

Commissione II (Giustizia):

FONGARO ed altri: « Attribuzione delle controversie in materia di contributi di bonifica alla magistratura ordinaria in base alla competenza per valore » (6928)
Parere delle Commissioni I e XIII;

Commissione VII (Cultura):

« Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali » (6946) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e XIV.*

Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede referente.

La II Commissione permanente (Giustizia) ha richiesto che le seguenti proposte di legge, attualmente assegnate alla VI Commissione permanente (Finanze) in sede referente, siano trasferite alla sua competenza primaria:

BENVENUTO ed altri: « Disciplina del trust » (già articoli 1, comma 1, lettere *b*) e *c*) e articolo 9, della proposta di legge n. 5194, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 16 novembre 1999) (5194-*ter*);

PAISSAN ed altri: « Norme in materia di trust a favore di soggetti portatori di handicap » (5494);

RABBITO ed altri: « Disciplina del trust » (6547).

Tenuto conto della materia oggetto delle proposte di legge, la Presidenza ritiene di poter accogliere la richiesta.

Le suddette proposte di legge sono pertanto nuovamente deferite, in sede referente, alla competenza della II Commissione (Giustizia), con i pareri delle sottordinate Commissioni:

n. 5194-*ter*: I, III e VI (*ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento);

n. 5494: I, III, V, VI (*ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento) e XII;

n. 6547: I, III, V e VI (*ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento), X e XII.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 20 aprile 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale, recante la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo annuale dello Stato per il triennio 2000-2002.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 maggio 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Entità della presenza militare alleata in Puglia)**A) Interrogazione:**

NARDINI. — *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi dieci anni la Puglia ha visto crescere vertiginosamente la presenza militare di Nato, Ueo, Usa e Onu;

dalla Puglia sono partite le operazioni *Shape Guard* di pattugliamento navale in Adriatico per l'embargo Onu contro i beligeranti, e *Deny Flight* di divieto di sorvolo della Bosnia da parte di aerei serbi;

sono state utilizzate ampiamente le basi di Gioia del Colle (Bari) e i porti di Brindisi e Bari;

nonostante l'Italia si dichiara per una soluzione pacifica del conflitto in Kosovo, nonostante siano in corso a Rambouillet i negoziati di pace, la Nato e gli Usa continuano a militarizzare la Puglia: sono stati inviati aerei inglesi e americani, rinforzate le presenze di Tornado italiani nella base di Gioia del Colle;

sono stati rinforzati anche gli aeroporti militari di Gioia del Colle e Amendola (Foggia);

sono state schierate alcune rampe di lancio di missili « Hawk » installate a Punta Contessa (Brindisi), un'area che serve da poligono dell'aeronautica, situata tra il Petrochimico e la nuova centrale di Cerano, un presidio di difesa per obiettivi civili, non essendovene di militari che possano giustificare una tale presenza;

sulle alture di Cisternino è stato installato un sistema radar ultramoderno, Mrcs semovente, che ha la possibilità di scoprire a quote e distanze elevate aerei e missili in arrivo —:

cosa intendano fare per informare la gente che abita in Puglia dei rischi che corre;

cosa intendano fare per evitare che la Puglia diventi, come già lo è, un'unica grande base della Nato;

quando inizierà in Italia la riduzione delle servitù militari;

cosa intendano fare perché la Puglia sia una terra di pace e non una base di attacco per le guerre. (3-03415)

(10 febbraio 1999)

(Sezione 2 - Gestione della Cassa ufficiali e sottufficiali)**B) Interrogazione:**

ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa.* Per sapere — premesso che:

con i regi decreti-legge n. 930 del 22 giugno 1933 e n. 1890 del 27 novembre 1933 venivano istituite la cassa ufficiali e la cassa sottufficiali con il compito di restituire le somme versate negli anni di servizio dal personale militare al termine del servizio;

per gli ufficiali non esiste alcuna specifica in merito alla modalità di cessazione dal servizio (congedo per raggiunti limiti oppure congedo per dimissioni), mentre

per i sottufficiali agli articoli 1 e 7 del regio decreto-legge n. 930 e all'articolo n. 24 del regio decreto-legge n. 1890 era previsto che il premio non poteva essere elargito in caso di congedo per dimissioni;

tali articoli, per i sottufficiali, non sono mai stati applicati in 65 anni, e circa 4 anni fa, in circostanze ancora da chiarire dai vertici militari, la cassa ufficiali, per grossi debiti, fu chiusa ed inglobata nella cassa sottufficiali;

improvvisamente, da circa sei mesi, il Fondo previdenza sottufficiali presso il ministero della difesa non procede alla liquidazione dei premi previsti, solo per quel che riguarda i sottufficiali, giustificando il diniego con un'improvvisa applicazione degli articoli sopracitati;

i sopracitati articoli non sono mai stati applicati e continuano a non essere presi in considerazione per il congedo degli ufficiali, uso e consuetudine sono regolamentati dalla giurisprudenza attuale che distingue le dimissioni dal collocamento in pensione —:

se intenda chiedere chiarimenti al capo di stato maggiore dell'esercito in merito al « fallimento » della cassa ufficiali;

se intenda applicare il principio dell'uso e consuetudine a tutti i sottufficiali che hanno chiesto di essere posti in congedo e a cui è stato negato il premio della cassa sottufficiali;

se verrà istituita una commissione d'inchiesta che chiarisca i motivi per cui una struttura di previdenza, anche se a gestione del ministero della difesa, fallisce con relativo sperpero di pubblico danaro versato nel tempo dai contribuenti;

se intenda ottenere dal capo di stato maggiore dell'esercito un quadro riassuntivo dei prestiti elargiti dalla cassa ufficiali prima e sottufficiali poi che sono tuttora in pendenza con i relativi insoluti. (3-04245)

(15 settembre 1999).

(Sezione 3 - Sospensione dell'impiego degli aerei modello « Dornier 228 » nella base di Viterbo)

C) Interrogazione:

ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

il 31 agosto 1999 il 28° gruppo squadroni aviazione dell'esercito « Tucano » è stato trasferito dalla base di Roma Urbe a Viterbo sulla cui pista in erba operano gli aerei del reparto, modello *Dornier-228* siglati « Actl »;

tale trasferimento è stato attuato nonostante su tale pista permangano le problematiche del volo notturno e del servizio di controllo per le partenze e arrivi, attualmente gestito dall'aeronautica militare;

questa situazione rende non impiegabile la flotta *Dornier 228* durante le ore notturne, nel caso di maltempo, ed anche nell'eventualità di richiesta di missioni d'emergenza, compito istituzionalmente irrinunciabile della forza armata;

tutti gli aeromobili della stessa flotta hanno rivelato in sede di applicazione di prescrizioni tecniche « crinature delle cerniere dello stabilizzatore orizzontale » ed in altre parti delle strutture, dovute all'impiego costante su pista erbosa, la situazione è stata più volte rappresentata al servizio sicurezza volo del comando dell'aviazione dell'esercito dal personale responsabile della flotta —:

se non ravvisi la necessità, per motivi di sicurezza dei voli ed istituzionale, di sospendere l'impiego dei *Dornier 228* dalla base di Viterbo, trasferendoli in maniera temporanea, in attesa della realizzazione della pista in asfalto (già programmata da circa 4 anni e con un costo complessivo di 22 miliardi), su una base idonea all'impiego, che soddisfi le esigenze dell'aviazione dell'esercito con quelle più frequentemente richieste alla forza armata. (3-04382)

(6 ottobre 1999).

(Sezione 4 - Risultati delle indagini relative alle dinamiche e alle responsabilità della morte del paracadutista Emanuele Scieri)

D) Interrogazione:

CANGEMI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

le prime risultanze della perizia autoptica, disposta dalla procura della Repubblica di Pisa sul corpo del paracadutista Emanuele Scieri, rilanciano i più inquietanti interrogativi sulle circostanze che hanno condotto alla morte del giovane della caserma Gamerra della Folgore, nell'agosto 1999 —:

quali siano i risultati delle iniziative annunciate dal ministero della difesa per accertare dinamiche e responsabilità della gravissima vicenda. (3-04698)

(25 novembre 1999).

(Sezione 5 - Produzione ed impiego di bombe all'uranio impoverito da parte degli Stati Uniti d'America)

E) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il dipartimento della difesa americano, attraverso un comunicato del 3 maggio 1999, per bocca del generale Chuck Wald, ammetteva pubblicamente l'impiego massiccio di bombe all'uranio impoverito nelle zone di guerra;

sono ormai acquisiti pacificamente, dalla scienza, gli effetti tremendi di tali ordigni, tanto che nei poligoni militari di Aberdeen e di Yuma è vietato l'ingresso ed è stata chiusa, a causa di rilasci radioattivi, una fabbrica di armamenti all'uranio ad Albany —:

se la produzione e l'impiego concreto di ordigni contenenti uranio impoverito sia conforme alle norme di diritto internazionale ed alle convenzioni vigenti, sottoscritte anche dagli Stati Uniti ed, inoltre, se il Governo italiano o i vertici militari italiani siano stati informati ufficialmente dagli Stati Uniti della volontà di impiego di tali tipi di ordigni. (3-03949)

(22 giugno 1999).

(Sezione 6 - Potenziamento dei servizi di assistenza sanitaria a favore dei lavoratori esposti all'amianto)

F) Interrogazione:

RUZZANTE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

ad oggi esistono dati evidenti relativi a tre aziende nelle quali il problema amianto è maggiormente sentito: si tratta delle Oms Firema Trasporti spa di Padova, delle officine Citta della Firema Trasporti spa di Cittadella (Padova) e delle officine di San Giorgio di San Giorgio delle Pertiche (Padova);

dal dopoguerra in queste aziende si costruiscono e riparano treni merci e passeggeri;

la popolazione di lavoratori esposti all'amianto ammonta, rispettivamente, per le Oms di Padova a 650 ex-esposti e a 250 attivi per un totale di 900, per le officine Cittadella a 600 ex-esposti e a 200 attivi per un totale di 800, per le officine San Giorgio a 300 ex-esposti, 300 in totale essendo le officine chiuse;

la popolazione complessiva è di circa 2000 lavoratori cui potrebbero aggiungersi i familiari che manipolavano le tute da lavoro;

questa popolazione è a rischio di malattia professionale o, peggio, corre il pericolo di essere colpita da malattie che danno esito mortale;

in collaborazione con lo Spisal dell'Asl 16 di Padova si sta lentamente procedendo alla sorveglianza sanitaria degli ex-esposti Oms. Su 650 lavoratori sono stati visitati 200 lavoratori circa, di questi circa 100 evidenziano la presenza di malattia professionale;

sviluppando plausibili proiezioni, si può ragionevolmente sostenere che nel 35 per cento della popolazione esposta (700 lavoratori) potrebbero essere riscontrati e diagnosticati diversi tipi di patologie e di malattie professionali, malattie che, in tempi e condizioni diverse da soggetto a soggetto, possono degenerare in tumore. Inoltre, con il passare del tempo, altri lavoratori negativi al 1° controllo possono risultare positivi ai controlli successivi;

i lavoratori morti per tumore provocato da fibre di amianto sono almeno 40 tra Padova e Cittadella. Di molti altri lavoratori deceduti non si conoscono le cause del decesso e non vi sono riscontri documentali;

è doveroso da parte dello Stato, dei ministeri competenti, della regione, delle Asl interessate assumere, anzitutto, piena consapevolezza della drammatica vastità del problema e intervenire subito, almeno per cercare di salvare la vita a questi lavoratori, riducendo il pericolo di strage;

serve subito una sorveglianza sanitaria per la popolazione esposta;

la sorveglianza sanitaria deve essere gratuita, non solo perché lo prevedono le leggi (decreto legislativo n. 277/1991, n. 257/1992, n. 626/1994), ma anche per un imperativo etico: non si può far pagare il costo delle visite, delle analisi, del periodico monitoraggio a chi è vittima dell'esposizione all'amianto;

la sorveglianza sanitaria ha una finalità importantissima: salvare le vite umane tramite la diagnosi precoce, diagnosticare l'esistenza della malattia e controllarne il decorso, decidere i protocolli terapeutici e i comportamenti di vita per ridurre il

rischio, coinvolgere, infine, lavoratori e familiari per decidere gli eventuali ricoveri ed interventi sanitari;

in tal senso la sorveglianza sanitaria deve essere realizzata con i più avanzati strumenti e tecnologie diagnostiche esistenti, mirati al fattore di rischio, specializzando e sensibilizzando gli operatori ed i ricercatori ad indagare per scoprire in tempo la patologia ed il pericolo di degenerazione in tumore;

il servizio e gli esposti dovranno collaborare reciprocamente realizzando un apposito Comitato degli utenti;

il fattore tempo è determinante per offrire ai lavoratori non solo la miglior tutela sanitaria, ma anche allo scopo di scoprire nuove frontiere scientifiche e sanitarie che permettano diagnosi e cura di queste patologie, visto che la prevenzione è saltata completamente;

la popolazione colpita dall'amianto non è confinabile nei 2000 lavoratori Oms e Officine Cittadella, già di per sé un numero enorme, ma purtroppo altri lavoratori esposti sono presenti anche nelle seguenti altre aziende finora indagate che si segnalano come esempio: Ivg di Cervarese Santa Croce, 400 dipendenti; Ine di Cittadella, 150 dipendenti; Ima-Saf di Cittadella, 250 dipendenti; Fro di Cittadella, 200 dipendenti; Schindler di Padova, 50 dipendenti; Kone di Padova, 100 dipendenti;

solo per parlare del settore metalmeccanico si possono stimare in circa 4500 i lavoratori che hanno subito esposizione all'amianto in provincia di Padova;

serve una battaglia di civiltà che rimedi per quanto possibile ai gravissimi errori del passato da parte di tanti, troppi soggetti;

la recente delibera della regione Veneto datata ottobre 1998, apprezzabile perché affronta per la prima volta il problema, sollecitata a più riprese dal sindacato (Cgil-Cisl-Uil con Fim-Fiom-Uilm) e

da alcuni esponenti di forze politiche, più sensibili al problema, non risponde ancora alle urgenze sopra citate;

il sindacato dei metalmeccanici Fim, Fiom, Uilm di Padova è da tempo disponibile tramite i patronati per agevolare l'opera di censimento, ora però bisogna uscire dalla fase volontaristica, costruendo un solido progetto operativo entro aprile 1999, in grado di rispondere concretamente al bisogno dei lavoratori, tutelandone almeno la vita;

l'esperienza realizzata dallo Spisal di Padova andrebbe potenziata immediatamente, senza attendere che sia formalizzato un piano regionale, anzi l'esperienza padovana può rappresentare un'esperienza pilota, utile per altri territori e per patologie conseguenti ad attività produttive inquinanti, tossiche, nocive e cancerogene che, in futuro, potrebbero rivelarsi nella popolazione;

è necessario che il problema della sorveglianza sanitaria sugli ex-esposti all'amianto diventi priorità assoluta nell'agenda dei lavori della regione Veneto, del ministero della sanità e delle Asl, ciascuno secondo il proprio ruolo —;

se il Governo intenda fare chiarezza sulla competenza del costo della sorveglianza sanitaria;

se intenda attivarsi, anche d'intesa con la regione Veneto, affinché sia avviata subito la sorveglianza sanitaria tramite gli Spisal, potenziandoli e avviando il censimento più generale;

se ritenga opportuno rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria;

se il Governo ritenga necessario avviare un'adeguata campagna di informazione e formazione nei confronti della popolazione interessata affinché sia sensibilizzata ad accertare la propria condizione di esposti al rischio amianto, evitando che ciò comporti l'esplosione di depressioni psichiche, di psicosi che causano

forme di panico collettivo e, quindi, ulteriori danni alla propria condizione di salute;

se sia intenzione istituire un apposito servizio, anche interdisciplinare, degli Spisal, opportunamente dotato di risorse, di beni strumentali, di spazio, di operatori;

se intenda ricondurre gli operatori del servizio alla responsabilità dello Spisal e permettere allo stesso di ottenere collaborazione e agibilità presso le diverse strutture diagnostiche e sanitarie dell'Asl e dell'azienda ospedaliera, evitando di creare doppiioni, ma anche evitando ogni ritardo;

se intenda rafforzare una ricerca applicata sulle patologie provenienti dall'amianto anche in collaborazione con l'istituto di medicina del lavoro dell'Università di Padova;

se intenda operare affinché lo Spisal abbia agibilità anche a livello internazionale, rapportandosi con realtà più avanzate che lo aiutino ad operare nel migliore dei modi (ad esempio Norvegia e Finlandia). (3-03696)

(7 aprile 1999).

(Sezione 7 - Attività del centro socio-riabilitativo per minori disabili di San Lucido - Cosenza)

G) Interrogazione:

FINO. — Ai Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. — Per sapere — premesso che:

nel territorio del comune di San Lucido (Cosenza) è attivato un centro socio-riabilitativo per minori disabili fisici e psichici in età evolutiva;

tale struttura opera con enorme difficoltà per garantire, unica nel suo genere, il servizio di riabilitazione nel territorio della Asl n. 1 di Paola (Cosenza);

oggi il funzionamento del centro è garantito da un protocollo stipulato tra la stessa Asl n. 1 ed il comune di San Lucido;

il comune di San Lucido sembra non rispetti gli impegni assunti in sede protocollo ed il centro ha potuto da circa un anno garantire la terapia riabilitativa a ben trenta soggetti bisognosi solo grazie al grande senso di responsabilità della Asl e all'impegno del suo personale, nonché al volontariato;

si può quindi affermare che tale centro si è rivelato una vera delusione, almeno rispetto alle previsioni, per chi, avendo il disagio in casa, deve affrontare tutti i giorni faticosi trasferimenti o per chi, come più spesso succede, rinuncia ad ogni tentativo di recupero per mancanza di mezzi;

un gruppo di lavoro dell'Azienda sanitaria n. 1 ha inviato, a suo tempo, un progetto per l'istituzione di un «centro semiresidenziale» ad elevata intensità assistenziale per portatori di *handicap* in età evolutiva al ministero della sanità per il finanziamento delle quote a destinazione vincolata del fondo sanitario nazionale;

il comitato interministeriale, nella seduta dell'aprile 1997, ha approvato tale progetto finanziandolo per lire 1.500.000.000, da destinare ad attrezzature e servizi, e non a progetti di edilizia sanitaria;

tali somme non sono state ancora erogate all'Azienda sanitaria n. 1 da parte della regione Calabria, mentre la loro erogazione consentirebbe la realizzazione di un centro attrezzato al meglio, che potrebbe ospitare fino a 25 soggetti in età evolutiva e potrebbe effettuare svariati interventi ambulatoriali quotidiani —:

se risponda a vero quanto esposto;

se alla regione Calabria siano stati accreditati i fondi di cui alla delibera del comitato interministeriale dell'aprile 1997 e perché quest'ultima non li abbia a sua volta erogati all'Azienda sanitaria n. 1;

se non sia il caso di considerare una diversa collocazione del centro, logistica-

mente più razionale e funzionale alle esigenze di coloro che necessitano di tali cure, prevedendone la realizzazione nel basso Tirreno cosentino, al fine di evitare le tradizionali carenze del settore, anche in considerazione della disponibilità offerta in tale direzione da parte del comune di Longobardi (Cosenza) o di altri del comprensorio. (3-04311)

(27 settembre 1999).

(Sezione 8 - Provvedimento di sequestro dell'ospedale «San Giovanni di Dio» a Crotone)

H) Interrogazione:

FINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la procura della Repubblica di Crotone ha emesso provvedimento di sequestro ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale per l'intero presidio ospedaliero «San Giovanni di Dio» del capoluogo Crotone, consentendo, comunque, che vengano garantite le urgenze e l'attività assistenziale in corso in ogni reparto;

tale provvedimento segue al sequestro da parte dell'autorità giudiziaria delle sale operatorie e dell'obitorio, avvenuto nello scorso mese di maggio per problemi d'igiene e sicurezza, poi successivamente dissequestrate onde consentire lavori d'adeguamento e ristrutturazione dei reparti;

la prosecuzione delle indagini avrebbero portato alla conclusione che nelle medesime condizioni delle sale operatorie sono tutti i reparti dell'ospedale;

in una nota diffusa dal sostituto Canaia e dal procuratore Tricoli si afferma che «in tali circostanze sono emerse, oltre alle conclamate pessime condizioni di tutti i reparti, anche una approssimativa gestione dei farmaci e di altri presidi medici.

I rifiuti sanitari pericolosi prodotti evidenziano approssimazione nella gestione con gravi danni in genere. Le indagini svolte hanno constatato lo stato di degrado in cui versano tutti i reparti del presidio che occupa circa ottocento pazienti. Le esigenze cautelari sono scaturite al fine della salvaguardia della salute dei cittadini »;

secondo articoli di stampa sembrerebbe che i reali, concreti problemi consistano in bombole di ossigeno e farmaci scaduti, in uscite di sicurezza mancanti, nell'inadeguatezza del sistema antincendio, nell'assenza del certificato di abitabilità per l'intero edificio costruito negli anni sessanta, nei cui scantinati sembrerebbero esservi una falda acquifera, con facilmente immaginabili conseguenze, nonché alcuni muri puntellati;

le ragioni del clamoroso provvedimento di sequestro, che mortifica ed umilia una intera città del sud che con grossi sacrifici sta combattendo una dura battaglia per ricollocarsi al livello di civiltà che le compete, sarebbero quindi delle gravi carenze igienico-sanitarie, strutturali e di sicurezza —;

se il Governo e le istituzioni responsabili della struttura e della salute dei cittadini fossero a conoscenza dello stato del presidio ospedaliero oggetto di sequestro;

quale sia la situazione negli altri nosocomi calabresi;

come intendano intervenire per porre fine alla continua umiliazione che il sud, purtroppo anche nel campo della sanità, deve continuare a subire a causa di carenze strutturali, che fini-

scono anche con il mortificare quelle ottime professionalità mediche che tra mille difficoltà fanno l'impossibile per garantire a tutti un'assistenza degna di un paese civile. (3-04333)

(29 settembre 1999).

(Sezione 9 - Risultati dei controlli disposti dal Ministero della sanità sui prodotti alimentari provenienti dal Belgio)

I) Interrogazione:

VOLONTÈ. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'Unione europea nel giugno del 1999 lanciò l'allarme sui prodotti provenienti dal Belgio (polli, uova, salumi, latte) perché contenenti tracce di diossina e di DPC (policlorurati bifenoli); infatti in tutta Europa furono messi sotto sequestro più di duemila allevamenti che usavano mangime contaminato; in Italia i Nas controllarono negozi e supermercati in maniera capillare ed i campioni dovevano essere esaminati dal ministero della sanità —;

perché a tutt'oggi non siano stati divulgati i risultati degli esami così come era stato assicurato;

quali siano i programmi che si intendono adottare per salvaguardare la salute di milioni di consumatori che vengono lasciati soli e senza alcuna informazione in merito al suddetto gravissimo problema. (3-04947)

(21 gennaio 2000).

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2000, N. 70, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTENIMENTO
DELLE SPESE INFLAZIONISTICHE (6897)**

(A.C. 6897 - sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore dei carburanti; interventi per il settore della pesca).

1. L'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, istituito presso la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, segnala al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) l'esistenza di sco-

stamenti significativi tra il prezzo medio di vendita in Italia e la media dei prezzi dei Paesi aderenti all'Unione monetaria europea. Il CIPE può intervenire sul processo di formazione dei prezzi dei carburanti o segnalare la situazione al Ministero delle finanze, anche ai fini dell'assunzione di provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496.

2. Al fine di attenuare l'impatto sociale ed economico sui costi di produzione derivante dall'aumento dei prodotti petroliferi e di assicurare la salvaguardia dell'occupazione dei marittimi imbarcati a bordo delle navi da pesca, alle imprese che esercitano la pesca professionale è assegnato, nel limite di spesa di lire 26.500 milioni per l'anno 2000, un contributo di lire cinquanta per ogni litro di gasolio utilizzato per l'esercizio dell'attività, al fine di contribuire a perequare il differenziale esistente tra il costo del gasolio da pesca in Italia ed il costo medio negli altri Paesi dell'Unione europea. Le modalità di erogazione del contributo, mediante il riconoscimento di un credito di imposta alle imprese che esercitano la pesca professionale, sono disciplinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottato di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

ARTICOLO 2.

(Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo).

1. L'aliquota dell'imposta sui premi dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è stabilita nella misura di 11,5 punti di percentuali sul premio annuale dovuto, quali che siano le modalità di frazionamento del pagamento, nel periodo dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di regolazione finanziaria tra Stato e province, al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario.

2. Per i contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, rinnovati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto nella formula tariffaria *bonus-malus*, le imprese di assicurazione non possono applicare, nelle classi di merito di *bonus* pari o inferiori a quella di ingresso, altri aumenti al di fuori di quelli espressamente stabiliti dalle regole evolutive e dai coefficienti di determinazione del premio già previsti nei contratti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti stipulati entro un anno da tale data nella formula tariffaria *bonus-malus* si applicano le tariffe esistenti alla medesima data.

3. Le imprese di assicurazione non possono modificare il numero delle classi di merito, i coefficienti di determinazione del premio, nonché le relative regole evolutive delle proprie tariffe di *bonus-malus*, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le imprese esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria di cui al comma 1 sono obbligate, su richiesta del contraente, a stipulare contratti anche nella formula tariffaria *bonus-malus* con franchigia assoluta, non opponibile al terzo

danneggiato, per un importo non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire un milione. La scelta tra la formula tariffaria *bonus-malus* e la formula tariffaria *bonus-malus* con franchigia, nonché la scelta degli importi della franchigia stessa, spetta unicamente all'assicurato.

5. Cessati gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di incrementi tariffari, esclusi quelli connessi all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, l'assicurato può risolvere il contratto mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo *telex*, inviati alla sede dell'impresa o all'agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza. In questo caso non si applica a favore dell'assicurato il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

ARTICOLO 3.

(Riconoscimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entità).

1. In attesa della riforma della disciplina relativa al danno biologico e comunque fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, definito secondo i parametri di cui alle successive lettere, derivanti da fatto illecito è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato un importo di lire 800.000 per ogni punto di invalidità per le lesioni fino al cinque per cento compreso e di lire 1.500.000 per ogni punto di invalidità per le lesioni comprese tra il sei ed il nove per cento compreso;

b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire cinquantamila per ogni giorno di invalidità assoluta; in caso di invalidità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione

avviene in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno;

c) a titolo di danno non patrimoniale, nei casi in cui questo è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, è liquidato un importo non superiore al venticinque per cento dell'importo liquidato a titolo di danno biologico.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla determinazione dei punti di invalidità permanente.

4. Gli importi indicati nel comma 1, lettere a) e b), sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

ARTICOLO 4.

(Compensi professionali).

1. Le imprese di assicurazione che, per qualsiasi titolo, riconoscono al danneggiato, oltre al risarcimento del danno a persone o cose, somme per compensi relativi all'assistenza prestata da patrocinatori legali o altri soggetti nelle procedure finalizzate al risarcimento, provvedono direttamente alla loro corresponsione in favore di tali soggetti, dandone comunicazione al danneggiato e indicando la somma corrisposta nella quietanza rilasciata al medesimo danneggiato. In ogni altro caso, se l'impresa viene comunque a conoscenza di un'attività di assistenza prestata da patrocinatori legali o altri soggetti nelle pro-

cedure finalizzate al risarcimento, acquisisce e conserva la documentazione probatoria, valida ai fini fiscali, relativa alla prestazione stessa.

ARTICOLO 5.

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario).

1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attività di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione può rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto. Sono abrogati gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per la parte concernente il trasporto ferroviario. Le Ferrovie dello Stato s.p.a. deliberano le conseguenti modifiche statutarie.

ARTICOLO 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, pari a lire 26.500 milioni per l'anno 2000, si provvede, quanto a lire 18.000 milioni, mediante utilizzazione delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; quanto a lire 1.570 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; quanto a lire 6.930 milioni, mediante ri-

duzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. All'onere netto derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, pari a lire 121.000 milioni per l'anno 2001, si provvede, per lire 60.000 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e, per lire 61.000 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6897 - Sezione 2)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sono soppressi gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 e il comma 1 dell'articolo 2.

1. 191. Governo.

Sopprimerlo.

1. 90. Boghetta.

Sopprimere il comma 1.

* **1. 1.** Bono, Armani, Proietti, Alberto Giorgetti, Paolone, Messa, Ozza, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Sopprimere il comma 1.

* **1. 2.** Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 1.

* **1. 3.** Possa.

Sopprimere il comma 1.

* **1. 91.** Boghetta.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

1. 92. Boghetta

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: segnala con la seguente: comunica.

1. 4. Contento, Carlo Pace, Giovanni Pace, Fino, Marengo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con le seguenti: Ministero delle finanze.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole da: Il CIPE fino a: Ministero delle finanze con le seguenti: Il Ministro delle finanze può intervenire sul processo di formazione dei prezzi dei carburanti.

1. 5. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: l'esistenza di scostamenti fino alla fine del periodo con le seguenti: le variazioni dei prezzi dei carburanti.

1. 6. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: significativi.

- 1. 7.** Contento, Carlo Pace, Giovanni Pace, Fino, Marengo.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

- 1. 94.** Boghetta

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con le parole: , al fine di eliminare tali scostamenti.

- 1. 8.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il CIPE trasmette tali rilevazioni al Ministero delle finanze per l'assunzione dei provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 20 ottobre 1999, n. 383, convertito con modificazioni dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496.

- 1. 101.** Conte, Leone, Berruti.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il CIPE, per l'intero periodo compreso fino al 31 dicembre 2000, definisce i prezzi al consumo dei carburanti e di tutti i prodotti petroliferi e controlla che non subiscano variazione alcuna senza sua determinazione e autorizzazione.

- 1. 9.** Giordano, Bonato.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il CIPE interviene sul processo di formazione dei prezzi dei carburanti eliminando lo scostamento segnalato dall'Osservatorio di cui al periodo precedente.

- 1. 10.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il CIPE comunica gli scostamenti di cui al precedente periodo al Ministro delle finanze che provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, assumendo i provvedimenti di propria competenza, a ridurre l'aliquota delle accise sui prodotti petroliferi.

- 1. 11.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: può intervenire fino a: assunzione di con le seguenti: segnala la situazione al Ministro delle finanze, il quale provvede immediatamente all'emanazione dei.

- 1. 12.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: può intervenire fino a: o segnalare con la seguente: segnala.

- 1. 13.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: può intervenire con la seguente: interviene.

- * 1. 14.** Contento, Carlo Pace, Giovanni Pace, Fino, Marengo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: può intervenire con la seguente: interviene.

- * 1. 15.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: può intervenire con le seguenti: deve intervenire.

****1. 16.** Contento, Carlo Pace, Giovanni Pace, Fino, Marengo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: può intervenire con la seguente: deve intervenire.

****1. 17.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: può intervenire con le seguenti: ha l'obbligo di intervenire.

1. 18. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: intervenire sul processo di formazione dei prezzi dei carburanti o.

1. 19. Possa.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dei carburanti aggiungere le seguenti: e di tutti gli altri prodotti petroliferi.

1. 20. Giordano, Bonato.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: o segnalare fino alla fine del periodo.

1. 21. Possa.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: o segnalare fino alla fine del periodo, con le seguenti: con propria delibera, modificando i termini di pagamento delle accise sui prodotti petroliferi e l'aliquota delle medesime accise, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio.

1. 23. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: o segnalare fino alla fine del periodo con le seguenti: assumendo provvedimenti diretti a ridurre i prezzi dei carburanti.

1. 22. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: o segnalare con la seguente: segnalando.

1. 24. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: segnalare con le seguenti: può segnalare.

1. 25. Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Marengo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: segnalare con le seguenti: deve segnalare.

1. 26. Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Marengo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: segnalare con la seguente: segnala.

1. 27. Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Marengo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: anche ai fini fino a: articolo 1 con le seguenti: ; quest'ultimo provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e.

1. 28. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ai fini dell'assunzione con le seguenti: per l'assunzione.

- 1. 29.** Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Marengo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: commi 2 e 3.

- * **1. 30.** Bono, Armani, Proietti, Alberto Giorgetti, Paolone, Messa, Ozza.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: commi 2 e 3.

- * **1. 31.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: commi 2 e 3.

- * **1. 96.** Boghetta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 12 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: «ferma restando» fino alla fine del comma sono soppresse.

- 1. 103.** Frosio Roncalli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le entrate derivanti dall'aumento dell'accisa sulla benzina senza piombo, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, sono destinate per un importo non superiore a 240 miliardi di lire all'aumento del margine di guadagno dei gestori degli impianti stradali in misura non inferiore a lire 18 per litro di benzina.

- 1. 104.** Frosio Roncalli.

Sopprimere il comma 2.

- 1. 95.** Boghetta.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di con la seguente: Per.

- 1. 32.** Contento, Carlo Pace, Giovanni Pace, Fino, Marengo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di con la seguente: Onde.

- 1. 33.** Contento, Carlo Pace, Giovanni Pace, Fino, Marengo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: impatto con la seguente: onere.

- 1. 34.** Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Marengo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: derivante dall'aumento con le seguenti: conseguente all'aumento.

- 1. 35.** Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Marengo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: derivante con le seguenti: che deriva.

- 1. 36.** Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Marengo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: salvaguardia con la seguente: protezione.

- 1. 37.** Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Marengo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: salvaguardia con la seguente: difesa.

- 1. 38.** Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Marengo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: salvaguardia con la seguente: garanzia.

1. **39.** Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Marengo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: salvaguardia con la seguente: tutela.

1. **40.** Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Marengo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alle imprese che esercitano la pesca professionale è assegnato con le seguenti: tutte le imprese che esercitano la pesca professionale ricevono.

1. **42.** Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alle imprese che esercitano la pesca professionale è assegnato con le seguenti: le imprese che esercitano la pesca professionale ricevono.

1. **43.** Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Al comma 2 sostituire le parole: alle imprese che esercitano la pesca professionale è assegnato con: tutte le imprese che esercitano la pesca professionale godono di.

1. **44.** Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alle imprese che esercitano la pesca professionale è assegnato con le seguenti: le imprese che esercitano la pesca professionale godono di.

1. **45.** Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Al comma 2 sostituire le parole: alle imprese che esercitano la pesca professionale è assegnato con: tutte le imprese che esercitano la pesca professionale usufruiscono di.

1. **46.** Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Al comma 2 sostituire le parole: alle imprese che esercitano la pesca professionale è assegnato con: le imprese che esercitano la pesca professionale usufruiscono di.

1. **47.** Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alle imprese con le seguenti: a tutte le imprese.

1. **41.** Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Al comma 2, ovunque ricorra, sopprimere la parola: professionale.

1. **53.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: pesca professionale aggiungere le seguenti: ed alle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi iscritti all'albo professionale ai sensi della legge n. 298 del 1974.

1. **54.** Ciapusci.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: è assegnato fino alla fine del comma con le seguenti: è concesso, in conformità alla disciplina comunitaria, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2000, un credito di imposta per perequare le variazioni dei prezzi del petrolio nei mercati internazionali. Il credito di imposta, che non concorre alla forma-

zione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto.

1. **49.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è assegnato con le seguenti: viene dato.

1. **50.** Contento, Carlo Pace, Giovanni Pace, Fino, Marengo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è assegnato con le seguenti: viene assegnato.

1. **51.** Contento, Carlo Pace, Giovanni Pace, Fino, Marengo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è assegnato con le seguenti: deve essere assegnato.

1. **52.** Contento, Carlo Pace, Giovanni Pace, Fino, Marengo.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nel limite di spesa di lire 26.500 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 1.

1. **55.** Giordano, Bonato.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nel limite di spesa di lire 26.500 milioni per l'anno 2000 con le seguenti: per l'anno 2000, nel limite di spesa di lire 26.500 milioni.

1. **56.** Possa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2000 con le seguenti: per l'anno 1999.

1. **57.** Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: contributo di con le seguenti: contributo fino a.

1. **58.** Possa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: lire cinquanta con le seguenti: lire sessanta.

1. **59.** Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: lire cinquanta con le seguenti: lire quaranta.

1. **60.** Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dell'attività, al fine di con le seguenti: dell'attività, per.

1. **61.** Contento, Carlo Pace, Giovanni Pace, Fino, Marengo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dell'attività, al fine di con le seguenti: dell'attività, onde.

1. **62.** Contento, Carlo Pace, Giovanni Pace, Fino, Marengo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: perequare con la seguente: pareggiare.

1. **63.** Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: perequare con la seguente: eguagliare.

1. **64.** Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: perequare con le seguenti: rendere equo.

1. **65.** Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: il differenziale esistente tra il costo del gasolio da pesca in Italia ed il costo medio negli altri paesi dell'Unione europea con le seguenti: l'incremento dei prezzi del petrolio nei mercati internazionali.

1. **66.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1. **67.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Le modalità con le seguenti: I modi.

1. **68.** Contento, Carlo Pace, Giovanni Pace, Fino, Marengo.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: mediante il riconoscimento di un credito di imposta alle imprese che esercitano la pesca professionale.

1. **69.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: mediante con la seguente: attraverso.

1. **70.** Contento, Carlo Pace, Giovanni Pace, Fino, Marengo.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: credito di imposta aggiungere le seguenti: che può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

1. **71.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: credito di imposta aggiungere le seguenti: che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

- * 1. **72.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: credito di imposta aggiungere le seguenti: che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

- * 1. **74.** Possa.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: credito di imposta aggiungere le seguenti: che è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi.

1. **73.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: credito di imposta aggiungere le seguenti: a valere sull'IVA.

1. **75.** Possa.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: che esercitano la pesca professionale con le seguenti: di cui al periodo precedente.

1. **76.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sono disciplinate con le seguenti: vengono disciplinate.

1. **77.** Contento, Carlo Pace, Giovanni Pace, Fino, Marengo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sono disciplinate con le seguenti: vengono fissate.

1. **78.** Contento, Carlo Pace, Giovanni Pace, Fino, Marengo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sono disciplinate con le seguenti: sono fissate.

1. **79.** Contento, Carlo Pace, Giovanni Pace, Fino, Marengo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sono disciplinate con le seguenti: vengono stabilite.

1. **80.** Contento, Carlo Pace, Giovanni Pace, Fino, Marengo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sono disciplinate con le seguenti: sono stabilite.

1. **81.** Contento, Carlo Pace, Giovanni Pace, Fino, Marengo.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: decreto aggiungere le seguenti: da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. **99.** Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: Ministro delle politiche agricole fino alla fine del periodo, con le seguenti: Ministro delle finanze.

1. **82.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: con il Ministro delle finanze.

1. **83.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

1. **84.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da emanare entro il 30 giugno 2000.

1. **85.** Possa.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto. Il credito d'imposta non concorre alla determinazione del reddito imponibile dei soggetti che ne possono fruire ed è utilizzabile per ogni tipo di tributo dovuto ai fini fiscali e contributivi.

1. **102.** Conte, Leone, Berruti.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il suddetto credito può essere utilizzato in occasione del versamento delle seguenti imposte: IRPEF, IRPEG, IVA, IRAP.

1. **86.** Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detto decreto deve prevedere che il credito d'imposta di cui al periodo precedente, può essere utilizzato, a scelta del contribuente, o in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base a dichiarazioni da presentare successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ovvero in compensazione in sede di pagamento di imposta sul valore aggiunto.

1. 100. Antonio Pepe.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Al fine di attenuare l'impatto sul riequilibrio dei trasporti derivante dai prodotti petroliferi, il Governo è autorizzato a ridurre le aliquote delle accise per il carburante ad uso del trasporto pubblico o a corrispondere un contributo avente le stesse finalità.

1. 97. Boghetta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — (*Agevolazioni per l'impiego di gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche*). — 1. Al primo periodo del comma 127 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « nella misura del 10 per cento dell'aliquota normale » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 5 per cento dell'aliquota normale ».

2. all'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

*** 1. 01.** De Ghislanzoni Cardoli, Collavini, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — (*Agevolazioni per l'impiego di gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche*). — 1. Al primo periodo del comma 127 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « nella misura del 10 per cento dell'aliquota normale » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 5 per cento dell'aliquota normale ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

*** 1. 02.** Losurdo, Lembo, Contento.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — (*Agevolazioni per l'impiego di gasolio in agricoltura*). — 1. Nella tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al numero 5, le parole: « 30 per cento aliquota normale » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento aliquota normale ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 30.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomica, per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

- 1. 03.** De Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora, Collavini, Scaltritti.

ART. 2.

Sopprimerlo.

- * **2. 1.** Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Sopprimerlo.

- * **2. 2.** Volontè, Teresio Delfino, Tassone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Al fine di contenere le spinte inflazionistiche nel settore dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché di contenere il fenomeno delle truffe assicurative, si autorizzano le imprese assicurative a concedere riduzioni sul costo dei premi a tutti gli intestatari di polizze assicurative per la responsabilità civile che installeranno sui loro veicoli un sistema per l'acquisizione e la memorizzazione di eventi anomali, omologato dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Le società di assicurazione che concedono le riduzioni di cui al comma 1 in misura pari ad almeno un quinto del costo normale dei premi hanno diritto ad una deduzione dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) pari al 20 per cento dei relativi mancati introiti.

3. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, disciplina, con proprio decreto, le modalità per l'applica-

zione delle agevolazioni tributarie da parte delle società di assicurazione concedenti gli sconti sui costi dei premi di cui all'articolo 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 2000 e a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 2. 3.** Bono, Armani, Proietti, Alberto Giorgetti, Paolone, Messa, Ozza.

Sopprimere il comma 1.

- 2. 67.** Boghetta.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei natanti aggiungere le seguenti: prevista all'allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

- 2. 7.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli, Cè.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è stabilita nella misura fino alla fine del periodo con le seguenti: è ridotta da 12,5 a 11,5 punti di percentuali sul premio annuale dovuto, quali che siano le modalità di frazionamento del pagamento, nel periodo dal 1o aprile 2000 al 31 marzo 2001. La riduzione dell'aliquota deve essere integralmente trasferita sui premi.

- 2. 71.** Cambursano, Testa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è stabilita con le seguenti: deve essere fissata.

2. 8. Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è stabilita con le seguenti: deve essere stabilita.

2. 9. Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è stabilita con le seguenti: è fissata.

2. 10. Carlo Pace, Contento, Giovanni Pace, Fino, Marengo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 11,5 punti con le seguenti: 9,5 punti.

2. 68. Boghetta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 11,5 punti con le seguenti: 10 punti.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

1-ter. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1-bis continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

***2. 11.** Contento.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 11,5 con la seguente: 10.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

1-ter. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1-bis continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

* **2. 92.** Conte, Leone, Berruti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 11,5 punti con le seguenti: 10 punti.

2. 12. Volontè, Teresio Delfino, Tassone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 11,5 punti con le seguenti: 10,5 punti.

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire le parole da: 121.000 milioni fino a: 61.000 milioni con le seguenti: 220.000 milioni per l'anno 2001, si provvede, per lire 110.000 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, per lire 110.000 milioni.

2. 99. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 11,5 punti con le seguenti: 10,5 punti.

2. 69. Boghetta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: quali che siano le con le seguenti: qualunque sia la.

2. 13. Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le modalità con le seguenti: i criteri.

2. 14. Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nel periodo dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001.

2. 15. Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 2001 con la seguente: 2002.

2. 70. Boghetta.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di provvedere alla regolazione finanziaria tra Stato e province conseguente alla riduzione della suddetta aliquota è previsto un incremento dei trasferimenti erariali nella misura necessaria a garantire lo stesso gettito di imposta spettante alle province medesime.

2. 16. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli, Cè.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: Ministro dell'interno fino a: delle finanze con le seguenti: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. 17. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli, Cè.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze.

2. 18. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli, Cè.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e con il Ministro delle finanze.

- 2. 19.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli, Cè.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: finanze *aggiungere le seguenti:* da emanare entro il 31 luglio 2000.

- 2. 20.** Possa.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: finanze *aggiungere le seguenti:* da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- 2. 55.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli, Cè.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: finanze *aggiungere le seguenti:* da emanare entro sessanta giorni dalla promulgazione della legge di conversione del presente decreto-legge.

- 2. 93.** Conte, Berruti, Leone.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: finanze *aggiungere le seguenti:* da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- 2. 21.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli, Cè, Molgora.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: finanze *aggiungere le seguenti:* da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- 2. 22.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli, Cè.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: sono stabilite *fino alla fine del comma con le seguenti:* sono previste le necessarie modifiche ai trasferimenti erariali spettanti alle province dirette ad assicurare il medesimo gettito dell'imposta e a garantire il necessario equilibrio finanziario.

- 2. 23.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli, Cè.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sono stabilite *con le seguenti:* vengono stabilite.

- 2. 24.** Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario *con le seguenti:* al fine di garantire l'invarianza delle risorse spettanti alle province.

- 2. 87.** Le Commissioni.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le modalità *con le seguenti:* i modi.

- 2. 25.** Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: mantenere *con la seguente:* garantire.

- 2. 26.** Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: mantenere *con la seguente:* conservare.

- 2. 27.** Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: mantenere con la seguente: preservare.

- 2. 28.** Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: mantenere con la seguente: tutelare.

- 2. 29.** Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Sopprimere il comma 2.

- * 2. 30.** Possa.

Sopprimere il comma 2.

- * 2. 72.** Boghetta.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Per i con la seguente: Ai.

- 2. 31.** Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nella formula tariffaria fino alla fine del comma con le seguenti: in una formula che preveda la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, le imprese di assicurazione non possono applicare altri aumenti al di fuori di quelli espressamente previsti dalle clausole contrattuali. Per i contratti stipulati entro un anno da tale data in una delle formule sopra indicate, si applicano le tariffe in vigore alla medesima data. Le disposizioni di cui sopra si applicano alla classe di merito di assegnazione dei contratti di prima stipulazione ed a quelle che, rispetto a detta classe, prevedono riduzioni di premio per assenza di sinistri.

- 2. 80.** Testa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nella formula tariffaria fino alla fine del comma con le seguenti: le imprese di assicurazione non possono applicare aumenti diversi da quelli stabiliti dalle regole evolutive e dai coefficienti di determinazione del premio eventualmente previsti dai contratti alla data del 1o gennaio 2000. Per i nuovi contratti si applicano tariffe non superiori a quelle in vigore alla data di cui al periodo precedente. Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il numero delle classi di merito, le regole evolutive ed i coefficienti di determinazione del premio non possono essere variati se non in senso più favorevole ai consumatori.

- 2. 82.** Guarino.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nella formula tariffaria bonus-malus.

- 2. 32.** Bono, Armani, Proietti, Alberto Giorgetti, Paolone, Messa, Ozza.

Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole nella formula tariffaria bonus-malus con le seguenti: nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di bonus.

- 2. 33.** Possa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le imprese di assicurazione non possono con le seguenti: alle imprese di assicurazione è fatto divieto di.

- 2. 34.** Carlo Pace, Contento, Giovanni Pace, Fino, Marengo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le imprese di assicurazione non possono con le seguenti: alle imprese di assicurazione è vietato.

2. 35. Carlo Pace, Contento, Giovanni Pace, Fino, Marengo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: non possono applicare con le seguenti: non devono applicare.

2. 36. Carlo Pace, Contento, Giovanni Pace, Fino, Marengo.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nelle classi di merito di bonus pari o inferiori a quella di ingresso.

*** 2. 37.** Bono, Armani, Proietti, Alberto Giorgetti, Paolone, Messa, Ozza.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nelle classi di merito di bonus pari o inferiori a quella di ingresso.

*** 2. 38.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli, Cè.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nelle classi di merito fino alla fine del periodo con le seguenti: nessun aumento di tariffa ai contraenti a carico dei quali non risultino nell'ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai conducenti.

2. 39. Possa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: altri con la seguente: ulteriori.

2. 40. Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: medesima con la seguente: stessa.

2. 41. Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
2.42. DEL GOVERNO

All'emendamento 2.42., al comma 2-bis, sostituire le parole da: anche ai contratti di assicurazione fino alla fine del comma, con le seguenti: ai contratti di assicurazione per ciclomotori e motocicli che prevedono variazione in aumento o diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

0. 2. 42. 1. Testa

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai contratti di assicurazione per autovetture, ciclomotori e motocicli relativi a tutte le formule tariffarie previste dall'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano ai contratti offerti per telefono o per via telematica nonché ai contratti senza clausola di tacito rinnovo o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo stesso assicuratore.

2. 42. Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai contratti di assicurazione per ciclomotori e motocicli con formule tariffarie diverse da quella *bonus-malus*.

2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche alle polizze offerte per telefono o per via telematica.

2. 43. Pistone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai contratti di assicurazione per autoveicoli, ciclomotori e motocicli relativi alle formule tariffarie di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché ai contratti offerti per telefono o per via telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo o disdetti dall'impresa, qualora riproposti allo stesso assicuratore.

2. 89. Le Commissioni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli aumenti tariffari sono bloccati fino al completo recupero dell'eventuale scostamento avvenuto fra inflazione e aumenti tariffari fra il 1994 e il 1999.

2. 73. Boghetta.

Sopprimere il comma 3.

2. 74. Boghetta.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le imprese che esercitano il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli o di natanti rendono noti, nei punti di vendita, nell'ambito dei sistemi informativi e telematici, e nel materiale illustrativo dei servizi offerti dall'impresa ovvero delle proposte commerciali rivolte al pubblico della stessa, i criteri analitici e gli eventuali algoritmi di cui ciascuna impresa si avvale per determinare la misura del premio richiesto a ciascun singolo assicurato e la sua evoluzione nel tempo, anche in relazione all'eventuale occorrenza di sinistri, nonché i contenuti ed i limiti delle garanzie offerte, il costo di eventuali servizi aggiuntivi e di estensioni della garanzia ovvero i criteri e gli algoritmi per calcolarlo. Ogni forma di pubblicità commerciale delle imprese assicurative indica

almeno un numero telefonico ed un sistema informativo accessibili gratuitamente ove i singoli consumatori e le loro associazioni possono ottenere le informazioni di cui al periodo precedente. Le informazioni rese note ai singoli consumatori a termini del presente articolo hanno valore di proposta contrattuale e, se accettate, danno titolo al singolo consumatore di ottenere le garanzie ivi enunciate alle condizioni risultanti dai criteri ed algoritmi di determinazione che sono stati comunicati.

2. 83. Guarino.

Al comma 3, sostituire la parola: modificare con la seguente: variare.

2. 44. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace.

Al comma 3, sostituire la parola: modificare con la seguente: cambiare.

2. 45. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace.

Al comma 3, sostituire la parola: modificare con la seguente: mutare.

2. 46. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace.

Al comma 3, sostituire le parole: delle proprie tariffe di bonus-malus con le seguenti: delle formule tariffarie di cui al comma precedente.

2. 81. Testa.

Al comma 3, sostituire le parole: tariffe di bonus-malus con le seguenti: formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

2. 47. Possa.

Sopprimere il comma 4.

- * **2. 48.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli, Cè.

Sopprimere il comma 4.

- * **2. 75.** Boghetta.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nei rapporti di assicurazione obbligatoria di cui al comma 1, anche se sorti precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni che seguono:

a) entro dieci giorni successivi alla ricezione, da parte dell'impresa, di un suo agente o di un mediatore assicurativo attraverso il quale sia stato stipulato il contratto che dà titolo al risarcimento, della denuncia del sinistro effettuata con qualsiasi mezzo postale, di telecopia o informatico, dal danneggiato o da un suo rappresentante o avente causa, l'impresa deve comunicare all'avente diritto l'importo del risarcimento che intende offrire, ovvero le ragioni per cui essa ritiene di non dover offrire alcun risarcimento, e metta a disposizione del danneggiato l'intero importo offerto;

b) la denuncia di cui alla lettera a) dovrà essere corredata da una sintetica descrizione delle modalità di accadimento del sinistro e dei danni subiti, nonché dall'indicazione dei luoghi ed ore, con un minimo di due ore giornaliere per tre giorni consecutivi, in cui le cose danneggiate saranno disponibili per l'ispezione da parte dell'impresa assicuratrice o di un suo delegato;

c) il danneggiato potrà incassare la somma messa a disposizione ai sensi della precedente lettera a) senza con questo dover aderire ad alcuna transazione, rinuncia o abbandono di qualsivoglia pretesa o diritto;

d) qualora il danneggiato abbia allegato alla denuncia del sinistro un preventivo di spesa per la riparazione del danno

ovvero una perizia attestante la consistenza del medesimo, redatta e sottoscritta da un professionista a ciò abilitato, il valore risultante dal preventivo o dalla perizia si intende accettato dall'impresa assicuratrice che non abbia provveduto ad eseguire una propria perizia entro il termine di cui alla precedente lettera a);

e) qualora, per l'incompletezza della richiesta, l'impresa non ritenga di poter formulare una congrua offerta di risarcimento, essa dovrà, a pena di decadenza, richiedere al danneggiato entro il termine di cui alla lettera a) le necessarie integrazioni; in tal caso i termini decorreranno nuovamente dal ricevimento delle informazioni richieste. Si considerano in ogni caso complete di tutte le informazioni necessarie le denuncia redatte su moduli predisposti o accettati dall'impresa di assicurazioni ovvero in base alle indicazioni da essa preventivamente formulate;

f) le disposizioni di cui alle precedenti lettere da a) ad e) si applicano anche nel caso in cui il sinistro abbia prodotto danni alla persona, unitamente o disgiuntamente a danni alle cose. In tal caso, limitatamente alla parte di risarcimento relativa ai danni alla persona, i termini sono triplicati; la denuncia dovrà inoltre essere accompagnata dai dati relativi all'età, all'attività ed al reddito del danneggiato. Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa, purché questi non comportino pericolo per le sue condizioni fisiche o grave disagio;

g) le clausole contrattuali che abbiano l'oggetto o l'effetto di derogare, ostacolare o limitare l'applicazione delle precedenti disposizioni si considerano non apposte; gli atti, anche unilaterali o di rinuncia transattiva, aventi medesimo oggetto od effetto sono nulli;

h) fatte salve le sanzioni amministrative che potranno essere impartite in applicazione della normativa vigente, l'impresa assicurativa che non rispetti le disposizioni di cui alle precedenti lettere da a) a f) o che disattenda i termini ivi sta-

biliti, dovrà corrispondere al danneggiato od ai suoi aventi causa, a titolo di indennizzo e salvo il risarcimento del maggior danno, una somma pari a tre volte l'importo del risarcimento che sarà risultato dovuto; l'impresa che, pur rispettando i termini e le disposizioni di cui alle lettere da a) a f), offre al danneggiato una somma inferiore ai sei decimi dell'importo del risarcimento effettivamente dovuto, dovrà corrispondere, a titolo di indennizzo e salva la prova del maggior danno, una somma pari a tre volte la differenza tra la somma offerta e l'importo del risarcimento; l'indennizzo non è dovuto se l'impresa prova che il suo comportamento dell'impresa è dovuto al fatto del danneggiato;

i) gli agenti di assicurazione ed i mediatori assicurativi attraverso i quali è stipulato il contratto sono solidamente responsabili per le somme dovute a titolo di indennizzo ai sensi della precedente lettera h) a meno che non provino di aver operato con tempestività e diligenza perché le disposizioni di cui alle precedenti lettere da a) a g) fossero pienamente rispettate;

l) le disposizioni di cui alle precedenti lettere da a) a i) si applicano anche per le garanzie assicurative diverse dalla responsabilità civile purché queste, anche se stipulate con separato contratto con un'impresa differente, abbiano ad oggetto un veicolo a motore o un'imbarcazione.

2. 84. Guarino.

Al comma 4, primo periodo, premettere le parole: All'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 3.

2. 88. Le Commissioni.

Al comma 4, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: comma 2.

2. 92. Governo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: non opponibile al terzo danneggiato con le seguenti: opponibile al terzo danneggiato.

2. 94. Testa.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: trecentomila.

* **2. 49.** Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: trecentomila.

* **2. 50.** Possa.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: un milione con la seguente: settecentomila.

2. 51. Possa.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: spetta unicamente all'assicurato con le seguenti: è di esclusiva competenza dell'assicurato.

2. 52. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: spetta unicamente all'assicurato con le seguenti: è di esclusiva competenza dell'assicurato.

2. 53. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: unicamente con la seguente: esclusivamente.

2. 54. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le assicurazioni obbligatorie è fatto tuttavia divieto di aumentare le tariffe oltre il tasso di inflazione e di prevederne la riduzione automatica in caso di diminuzione della frequenza dei sinistri.

2. 76. Boghetta.

Sopprimere il comma 5.

2. 77. Boghetta.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Ferma restando la libertà delle imprese di determinare autonomamente la formula tariffaria che intendono adottare, le imprese che nei contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile di cui al comma 1 adottano una formula tariffaria nella quale l'entità del premio è stabilita anche in funzione dell'occorrenza e del numero di sinistri prodotti dall'assicurato in un determinato periodo di tempo si attengono alle seguenti disposizioni:

a) le regole evolutive del premio sono determinate in base a criteri di natura oggettiva, egualmente applicati nei confronti di tutti i soggetti assicurati con la medesima impresa; detti criteri possono tenere conto del tipo e della marca del veicolo, delle statistiche riguardanti la sinistrosità del medesimo, nonché della presenza a bordo di eventuali dispositivi di sicurezza;

b) ogni variazione delle regole evolutive e dell'algoritmo per il computo del premio può essere applicata solamente se sia stata comunicata per iscritto all'assicurato con un preavviso di almeno sei mesi; le nuove regole assicurano in ogni caso il riconoscimento dei vantaggi conseguiti dall'assicurato in base alle regole preesistenti; in caso di variazione delle regole evolutive ovvero dell'algoritmo, anche se comunicata nei termini di cui alla

presente lettera b), l'assicurato ha comunque il diritto di risolvere il contratto;

c) ciascuna impresa assicura l'uniforme applicazione delle regole evolutive e dell'algoritmo per la determinazione del premio anche nei confronti dei contraenti precedentemente assicurati con altre imprese; a tal fine le imprese di provenienza sono tenute, a richiesta dell'assicurato, a rilasciare un'attestazione in ordine alla sussistenza o ricorrenza degli elementi in base ai quali sono applicate le regole evolutive e l'algoritmo di determinazione del premio, e l'impresa presso la quale il contraente stipula il nuovo contratto dà pieno riconoscimento al contenuto dell'attestazione;

d) un medesimo assicurato, qualora stipuli con la medesima impresa, anche a date diverse, più contratti di assicurazione, ha il diritto ad ottenere per ciascuno di essi l'applicazione delle regole evolutive e dell'algoritmo di calcolo corrispondenti alla prima situazione personale ed oggettiva, senza aggravii di premio o di condizioni per i contratti successivi al primo;

e) l'impresa ha il diritto di esigere dall'assicurato una dichiarazione che tutti i veicoli sono utilizzati prevalentemente dal contraente per suo uso personale o professionale e che saranno utilizzati da terzi, inclusi i familiari del contraente, solamente in maniera occasionale;

f) qualora l'assicurato rifiuti di rendere la dichiarazione di cui alla precedente lettera e), ovvero dichiarare che un veicolo verrà usato con regolarità o addirittura in prevalenza da un terzo, l'impresa avrà il diritto di tenere conto di tale circostanza nella determinazione del premio; il contratto di assicurazione potrà inoltre prevedere che, in caso di dichiarazione mendace o reticente, l'assicurato debba corrispondere, oltre all'integrazione del premio, una penale di entità non superiore a tre volte l'importo del premio stesso;

g) le disposizioni di cui alle precedenti lettere da a) ad f) non possono essere derogate se non in senso più favorevole

all'assicurato; qualsiasi clausola contrattuale avente l'oggetto o l'effetto di derogare, ostacolare o limitare l'applicazione delle precedenti disposizioni si considera come non apposta; gli atti, anche unilaterali o di rinuncia transattiva, aventi medesimo oggetto od effetto sono nulli.

5-bis. Le imprese abilitate all'esercizio dell'assicurazione contro i danni che esercitano attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale mantengono una gestione distinta per il ramo di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore e natanti, attenendosi ai principi e criteri stabiliti al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

5-ter. I singoli consumatori, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali sono abilitati a denunciare all'ISVAP gli episodi di violazione od elusione delle disposizioni stabilite ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. L'ISVAP, se non ritiene la denuncia manifestamente infondata, avvia un'istruttoria entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia. Se, in esito all'istruttoria, ritiene che la denuncia sia fondata ovvero accerta il verificarsi di condotte in violazione o in elusione delle disposizioni stabilite ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ordina ai soggetti interessati di cessare dalla condotta e irroga a loro carico una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata alla consistenza, alla gravità ed alla durata dell'infrazione, di importo non inferiore ai tremila EURO e non superiore al cinque per cento del totale della raccolta premi realizzato nel ramo dell'assicurazione obbligatoria di cui al comma 1 dai soggetti interessati nell'anno precedente a quello di emanazione del provvedimento. Contestualmente all'irrogazione della sanzione, l'ISVAP ordina la pubblicazione, anche per estratto, del provvedimento al fine di assicurarne una adeguata conoscenza alla generalità dei

consumatori. Le spese di pubblicazione sono a carico dei soggetti che hanno commesso l'infrazione. L'ISVAP provvede con provvedimento motivato, soggetto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. 85. Guarino.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: Cessati con la seguente: Terminati.

2. 56. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: Cessati con la seguente: Conclusi.

2. 57. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: incrementi con la seguente: aumenti.

2. 58. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: esclusi con la seguente: tranne.

2. 59. Carlo Pace, Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: esclusi con le seguenti: eccetto che.

2. 60. Carlo Pace, Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: può risolvere con le seguenti: è libero di risolvere.

2. 61 Carlo Pace, Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero a mezzo telefax.

- 2. 62.** Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le imprese di assicurazione sono tenute ad avvertire l'assicurato che gli incrementi tariffari superano il tasso programmato di inflazione.

- 2. 63.** Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

- * **2. 64.** Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

- * **2. 65.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli, Cè.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, i premi annuali di riferimento offerti agli utenti all'inizio di ogni semestre. Le comunicazioni devono essere effettuate nei periodi compresi tra il 1º e il 10 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno successivo, e tra il 1º e il 10 aprile, per il semestre luglio-dicembre dell'anno in corso. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento sono comunicate dalle imprese di assicurazione almeno sessanta giorni prima della loro applicazione.

7. Le funzioni di vigilanza assegnate all'ISVAP dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, sono estese alle disposizioni conte-

nute nel presente articolo. Il ritardo, l'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa da due a dieci milioni. In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la sanzione è raddoppiata.

8. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il CNCU è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e a cofinanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al CNCU stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281.

- 2. 95.** Cambursano, Testa.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2. 66
DEL GOVERNO.

All'emendamento 2. 66 del Governo, comma 7, dopo le parole: singola violazione aggiungere le seguenti: relativa ad ogni singolo assicurato.

- 0. 2. 66. 1.** Giordano, Bonato.

All'emendamento 2. 66 del Governo, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8. Al fine di limitare i danni fisici nel caso di incidenti stradali mediante il corretto uso delle cinture di sicurezza da parte del conducente e dei passeggeri, limitare il numero e la gravità degli incidenti automobilistici legati all'alta velocità dei veicoli in condizioni atmosferiche precarie, di contenere il numero e la gravità degli incidenti causati da conducenti in momen-

tanee precarie condizioni fisiche e/o psichiche ogni vettura nuova di fabbrica che viene immessa in circolazione deve essere dotata:

a) di un dispositivo di «ricordo di allacciamento», composto da un sensore per ciascuna delle cinture e collegato con la plancia portastrumenti o lo specchietto retrovisore interno, per l'emissione di un segnale acustico di allarme ed un segnale visivo lampeggiante, che rispettivamente aumentano di volume e luminosità al crescere della velocità del veicolo;

b) un dispositivo di limitazione automatica della velocità in caso di condizioni atmosferiche precarie, tali da determinare una situazione di potenziale pericolo per la circolazione stradale;

c) un dispositivo che limiti automaticamente la velocità del veicolo sulla base di situazioni anomale del conducente, segnalate da sensori posti sul posto di guida.

9. Per le vetture dotate dei dispositivi di cui al comma 1, anche non nuove di fabbrica, le compagnie di assicurazione sono tenute ad applicare riduzioni ai premi RC non inferiori al 10 per cento in relazione alle frequenze sinistri ridotte.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i ministri competenti, provvede all'attuazione delle presenti norme con propri decreti da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge

0. 2. 66. 2. Testa.

All'emendamento 2. 66 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. È costituita presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo una banca dati dei sinistri in cui vengono raccolti vari dati utili a far emergere eventuali denunce false, sinistri pagati più volte e soggetti respon-

sabili di un numero elevato di incidenti, al fine di evitare qualsiasi tipo di manipolazione dovuta ad attività illegali.

0. 2. 66. 3. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Frosio Roncalli, Faustinelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) vigila ai fini dell'osservanza, da parte delle imprese di assicurazione, di quanto disposto dal presente articolo.

7. Le imprese di assicurazione che non osservano le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 4, sono assoggettate, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.

2. 66. *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. In attuazione dell'articolo 14 della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, recepita dall'articolo 1 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 (legge comunitaria 1999), al fine di regolamentare il mercato dei componenti dei veicoli a motore e dei natanti, è libera la facoltà di produrre e commercializzare parti di ricambio staccate da parte di produttori indipendenti.

2. 96. Cambursano, Testa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 prima del comma 1 è premesso il seguente:

«01. Il contratto di assicurazione può essere disdetto dall'assicurato non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza del premio o della rata del premio».

2. 97. Cambursano, Testa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Dopo l'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto il seguente:

« 11-bis. Il foro competente sulle controversie tra assicurato e impresa di assicurazione è quello del luogo dove è stato stipulato il contratto. ».

2. 78. Cambursano, Testa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Itali, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP renderà pienamente operativa la banca dati a partire dal 1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia sarà tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati con cadenza trimestrale secondo apposite modalità stabilite dall'ISVAP. Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati saranno definiti dall'ISVAP, sentite le compagnie di assicurazione. I costi di gestione della banca dati saranno ripartiti tra le compagnie assicurative con gli stessi criteri di vigilanza dell'ISVAP.

L'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'ISVAP dei dati richiesti comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire due milioni a lire sei milioni in caso di mancato invio dei dati;

b) da lire un milione a lire tre milioni in caso di ritardo o incompletezza dei dati inviati.

Le predette sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci per cento in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza dei suddetti obblighi.

2. 79. (Testo così modificato nel corso della seduta). Possa, Frosio Roncalli.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Nell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole « agli articoli 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 6 » ed è aggiunto il seguente periodo: « Per i soggetti di cui all'articolo 7, per il periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 1998 e per i due successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5,4, del 5 e del 4,75 per cento ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999 ».

2. 01. Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (Misure per la sicurezza stradale e il contenimento dei rimborsi assicurativi). — 1. Al fine di limitare i danni fisici nel caso di incidenti stradali mediante il corretto uso delle cinture di sicurezza da parte del conducente e dei passeggeri, limitare il numero e la gravità degli incidenti automobilistici legati all'alta velocità dei veicoli in condizioni atmosferiche precarie, di contenere il numero e la gravità degli incidenti causati da conducenti in momentanee precarie condizioni fisiche o psichiche ogni vettura nuova di fabbrica che viene immessa in circolazione deve essere dotata:

a) di un dispositivo di « ricordo di allacciamento », composto da un sensore per ciascuna delle cinture e collegato con la plancia portastrumenti o lo specchietto retrovisore interno, per l'emissione di un segnale acustico di allarme ed un segnale visivo lampeggiante, che rispettivamente aumentano di volume e luminosità al crescere della velocità del veicolo;

b) un dispositivo di limitazione automatica della velocità in caso di condizioni

atmosferiche precarie, tali da determinare una situazione di potenziale pericolo per la circolazione stradale;

c) un dispositivo che limiti automaticamente la velocità del veicolo sulla base di situazioni anomale del conducente, segnalate da sensori posti sul posto di guida.

2. Per le vetture dotate dei dispositivi di cui al comma 1, anche non nuove di fabbrica, le compagnie di assicurazione sono tenute ad applicare riduzioni ai premi RC non inferiori al 10 per cento in relazione alle frequenze sinistri ridotte.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, provvede all'attuazione delle presenti norme con propri decreti, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. 02. Testa.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3. 1.** Carlo Pace, Contento, Giovanni Pace, Fino, Marengo, Lo Presti, Fragalà.

Sopprimerlo.

* **3. 2.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli, Molgora.

Sopprimerlo.

* **3. 3.** Peretti, Baccini, Carmelo Carrara.

Sopprimerlo.

* **3. 4.** Giordano, Bonato.

Sopprimerlo.

* **3. 5.** Volontè, Teresio Delfino, Tassone.

Sopprimerlo.

* **3. 6.** Manzione.

Sopprimerlo.

* **3. 7.** Possa.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Il grado invalidante della persona deve essere misurato con la tabella delle percentuali di invalidità del decreto ministeriale 5 febbraio 1992 (supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992) sulla base della classificazione internazionale dell'organizzazione mondiale della sanità: salva, in ogni caso questa tabella delle invalidità, nessuna menomazione, anche se apparentemente guarita, può essere valutata al di sotto del grado di invalidità minimo previsto dalla tabella allegata sub A al presente articolo e basata sulla sola diagnosi iniziale. La definizione dell'invalidità e le modalità tecniche per la sua misurazione devono seguire le regole e la motivazione prescritte nel « quesito medico-legale », allegato sub B al presente articolo.

2. L'invalidità riduce, anzitutto, la capacità lavorativa del leso, cioè la sua efficienza, l'idoneità ad essere utile e produttivo per sé e per gli altri: questo danno deve essere risarcito a tutti gli invalidi. Se il leso ha un reddito reale il suo danno all'efficienza lavorativa, nel grado invalidante accertato nel modo indicato dal n. 1 del presente articolo, va risarcito con il sistema della capitalizzazione delle rendite vitalizie immediate, avendo a parametro il reddito annuo del leso, ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1977 n. 39: sui redditi, come ivi indicati, non vanno operate detrazioni di alcun genere, né scarti. Il reddito reale massimo, consentito ai fini del risarcimento del danno alla capacità lavorativa, non può superare il reddito annuo netto del parlamentare. Se il leso non ha reddito

reale, (bambino, studente, casalinga, anziano, disoccupato ecc.), il suo danno alla capacità lavorativa va risarcito con la capitalizzazione di un reddito virtuale annuo che non può essere inferiore al reddito del minimo-valore-uomo, come disposto dal 3o comma dell'articolo 4 della legge 39/1977, e che non può essere superiore al triplo di questo minimo. Le tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie immediate sono calcolate sulle tavole di mortalità più recenti dell'ISTAT e sul tasso d'interesse del 4,50 per cento.

3. L'invalidità riduce anche il godimento della vita negli altri ambiti e negli altri modi diversi dall'efficienza lavorativa, in cui si esplica la personalità umana, provocando il danno estetico, il danno sessuale, il danno sportivo, il danno alla vita di relazione ecc. Il danno al godimento della vita va risarcito ai lesi con una liquidazione che va dall'importo minimo previsto per ogni grado invalidante dalle tabelle ISVAP allegate al disegno di legge n. 4093 al Senato (nuova disciplina in tema di danno alla persona), fino al massimo, che è pari al triplo del minimo.

4. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la liquidazione dei danni alla persona subiranno i seguenti correttivi: — al danno alla capacità lavorativa inferiore al 9 per cento va sempre applicato il parametro del minimo-valore-uomo, che si dimezza sotto il grado invalidante del 5 per cento: — al danno al godimento della vita inferiore al 9 per cento di invalidità va sempre applicato l'importo minimo previsto per ciascun grado invalidante dalle tabelle Isvap allegate al disegno di legge n. 4093 al Senato («Nuova disciplina in tema di danno alla persona»), che si dimezza per i gradi di invalidità inferiori al 5 per cento.

5. Il danno morale è sempre dovuto a tutte le vittime da fatto illecito, anche nei casi di responsabilità presunta: viene abrogato l'articolo 2059 c.c. Il danno morale minimo dovuto ai lesi, sotto il quale non è consentito liquidarlo, è il seguente:

per il trauma sofferto nell'incidente, lire un milione;

per ogni giorno di malattia, lire settantamila, che si raddoppiano per ogni giorno di ricovero ospedaliero o di sopportazione di apparecchi immobilizzanti (gessi, ferri, collari, fasce);

per ogni operazione chirurgica, lire due milioni;

per ogni giorno di coma, fino al massimo di settanta giorni, lire un milione;

per ogni grado di invalidità: lire cinquecentomila per le invalidità al di sotto del 5 per cento; lire un milione per le invalidità dal 5 per cento al 9 per cento; lire un milione cinquecentomila dal 10 per cento al 25 per cento; lire due milioni dal 26 per cento al 45 per cento; lire tre milioni dal 46 per cento al 70 per cento; lire quattro milioni oltre il 71 per cento;

per la zoppia è di lire cinque milioni.

Il danno morale massimo è pari a tre volte il minimo.

6. La malattia toglie al leso la possibilità di usare la sua capacità lavorativa, che deve essergli risarcita con gli stessi parametri previsti per l'invalidità. La malattia impedisce al leso anche il godimento della vita, che gli deve essere risarcito come minimo con la somma di lire sessantamila al giorno: il massimo risarcimento non può superare il triplo del minimo.

7. È dovuto ai lesi il risarcimento dell'assistenza necessaria durante la malattia, anche se è prestata dai familiari: essa va da un minimo di lire cinquantamila al giorno, al massimo di centocinquantamila, a seconda della gravità delle lesioni e della necessità dell'assistenza.

8. L'invalidità del grande invalido, con un grado invalidante superiore al 60 per cento, riflette le sue conseguenze negative anche sui congiunti. Al coniuge e ai parenti entro il secondo grado vanno risarciti i danni patrimoniali e morali riflessi. Il danno patrimoniale va liquidato, capitalizzando col coefficiente di capitalizzazione, relativo all'età del più vecchio tra invalido e congiunto, la rendita annua, pari al valore attribuito alla perdita dei contenuti

concreti degli specifici *status* parentali: che vengono fissati nei seguenti importi minimi e massimi:

da lire cinque milioni a lire quindici milioni per il coniuge;

da lire quattro milioni a lire otto milioni per ciascun genitore e per ciascun figlio;

da lire due milioni a lire quattro milioni per ciascun fratello o sorella.

Il danno morale minimo è di lire settanta milioni per il coniuge; di lire cinquanta milioni per ciascun genitore e per ciascun figlio; di lire trenta milioni per ciascun fratello e sorella. Il danno morale massimo è il triplo del minimo.

3. 87. Berselli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Riconoscimento del danno alla persona).

1. L'integrità psicofisica della persona costituisce un bene primario ed essenziale il cui danneggiamento temporaneo o permanente deve essere risarcito sempre e comunque ed indipendentemente dal pregiudizio economico o morale che ne può derivare.

2. Ai fini della presente legge per « danno biologico » si intende la menomazione psicofisica della persona, in sé considerata, indipendentemente dalla capacità lavorativa e di guadagno, conseguenza diretta del fatto lesivo suscettibile di accertamento medico legale.

3. Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita una Commissione nazionale composta da un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), da un rappresentante dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), da un rappresentante dell'Associazione italiana per la difesa del consumatore e dell'ambiente (ADICONSUM), da un rappresentante del Sindacato italiano degli spe-

cialisti in medicina legale e delle assicurazioni (SISMLA), da un rappresentante del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli avvocati e da un rappresentante del Sindacato italiano consulenti ed esperti del settore assicurativo (SICESA). La Commissione nazionale è presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato.

4. La Commissione nazionale di cui al comma 1 ha il compito di elaborare proposte per la redazione e l'aggiornamento della tabella nazionale di riferimento di cui al comma 5.

5. Il Ministro di grazia e giustizia, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 3, adotta, con proprio regolamento, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, una tabella nazionale di riferimento per il calcolo del danno biologico.

6. La tabella nazionale di cui al comma 1 è soggetta a revisione ogni tre anni.

7. Accertata la gravità della menomazione espressa in punti, il giudice, per determinare l'ammontare del danno biologico, deve fare riferimento ai coefficienti stabiliti nella tabella di cui al comma 5.

8. Il giudice, tenuto conto dell'incidenza delle menomazioni sulle condizioni di vita del danneggiato e di tutte le circostanze di fatto che in relazione al caso concreto possono giustificare una variazione dai parametri predeterminati dalla tabella di cui all'articolo 4, può variare l'ammontare del risarcimento esponendo i motivi che giustificano tale variazione.

9. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'adozione del regolamento di cui al comma 5, è adottata come tabella nazionale di riferimento la tabella in uso presso il Tribunale di Milano.

3. 8. Baccini, Peretti, Carmelo Carrara.

Sopprimere il comma 1.

* 3. 9. Giordano, Bonato, Boghetta.

Sopprimere il comma 1.

- * **3. 10.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Si intende per danno biologico la lesione all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito del danneggiato. Il risarcimento del danno biologico non incide sul risarcimento delle spese e degli oneri sanitari, assistenziali o di altra natura conseguenti al prodursi di una condizione di invalidità temporanea o permanente.

2. In attesa della riforma della disciplina del danno biologico, e comunque fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il danno biologico conseguente ad eventi per i quali si forma la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore ed i natanti è risarcito in applicazione delle disposizioni che seguono:

a) il valore di base del risarcimento, corrispondente ad un'invalidità permanente di un punto percentuale è di duemila EURO;

b) il valore di base è moltiplicato per il numero di punti percentuali di invalidità se questi sono inferiori o pari a nove, è moltiplicato per due per ciascun punto percentuale di invalidità eccedente il nono e fino al cinquantesimo, ed è moltiplicato per cinque per ciascun punto di invalidità permanente eccedente il cinquantesimo;

c) il valore ottenuto ai sensi della precedente lettera b) è diminuito di due punti percentuali per ciascun anno di età superiore al diciottesimo anno del danneggiato;

d) in caso di morte spetta agli eredi un risarcimento pari al doppio dell'importo corrispondente ad un'invalidità permanente totale;

e) il danno biologico temporaneo è liquidato in base ai medesimi criteri di cui

alle precedenti lettere b) e c), a partire da un valore di base giornaliero di un EURO per ciascun punto percentuale di invalidità;

f) i valori così ottenuti possono essere comunque corretti in via equitativa dal giudice, aumentandoli fino al cinquanta per cento, al fine di assicurare l'effettivo risarcimento del danno, tenendo conto delle alterazioni prodotte alla vita del danneggiato, del valore umano perduto o pregiudicato, e del sesso del danneggiato.

- 3. 100.** Guarino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il risarcimento del danno alla persona di lieve entità derivante da fatto illecito è effettuato in funzione dell'età del danneggiante e soprattutto della gravità dell'invalidità accertata.

- 3. 11.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: In attesa della riforma della disciplina relativa al danno biologico e comunque.

- 3. 12.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: In attesa della con le seguenti: Fino alla.

- 3. 13.** Carlo Pace, Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 23 febbraio 2000, n. 38 *aggiungere le seguenti:* a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- 3. 14.** Giordano, Bonato.

Al comma 1, alinea sostituire le parole da: il risarcimento fino alla fine del comma con le seguenti: il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità derivanti da fatto illecito, va effettuato secondo la prassi giurisprudenziale consolidata e diffusa in tutto il territorio nazionale, ovvero secondo i criteri suggeriti dal Tribunale di Milano, che vengono applicati per la maggiore articolazione e flessibilità dei parametri che efficacemente si adattano ai casi pratici. In particolare, nell'ipotesi di danno derivante da distorsione del rachide cervicale, al fine di scoraggiare eventuali tentativi di frode, l'importo da liquidare potrà essere ridotto nella misura del 30 per cento.

3. 18. Bono, Armani, Proietti, Alberto Giorgetti, Paolone, Messa, Ozza.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: fatto illecito aggiungere le seguenti: verificatosi a partire dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. 15. Possa.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) il risarcimento del danno biologico di lieve entità, per lesioni fino al 9 per cento di invalidità permanente, è determinato sulla base di valori monetari uniformi fissati da una Tabella indicativa nazionale (TIN) allegata, basata sul sistema detto « a punto variabile », ossia in funzione dell'età e del grado di invalidità;

b) a titolo di danno biologico permanente è liquidato un importo di lire

1.300.000 per ogni punto di invalidità per lesioni fino al cinque per cento compreso o di lire 1.500.000 per ogni punto di invalidità per le lesioni comprese tra il sei ed il nove per cento compreso;

c) il valore di punto è in funzione crescente della percentuale di invalidità. L'incidenza della menomazione sulla vita del danneggiato cresce in modo proporzionale all'aumento percentuale assegnato ai postumi, non solo in termini assoluti ma anche relativi;

d) il valore del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale, anche tenendo conto della maggiore longevità della donna. Per le menomazioni subite dai soggetti di età superiore ai settanta anni, che richiedono una maggiore personalizzazione del danno, il valore monetario di base è dato dal valore del punto che verrebbe riconosciuto ad un soggetto settantenne;

e) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno di invalidità assoluta; in caso di invalidità temporanea inferiore al cento per cento è liquidato un importo di lire trentacinquemila per ogni giorno;

f) a titolo di danno non patrimoniale, nei casi in cui questo è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, è liquidato un importo non superiore al venticinque per cento dell'importo liquidato a titolo di danno biologico.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere b), c), d), e),).

Allegato A

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO							
ANNO 2000							
Invalidità permanente							
Fasce di età (sei fasce, con fascia unica fino a 30 anni di età)							
Punto di invalidità	Valore a punto						
		Fino a 30 anni	31-50 anni	51-60 anni	61-70 anni	71-80 anni	Oltre 80 anni
Demoltiplicatore		10 per cento in meno per ogni fascia di età					
		1	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50
1%	1,300	1,300	1,170	1,040	910	780	650
2%	1,300	2,600	2,340	2,080	1,820	1,560	1,300
3%	1,300	3,900	3,510	3,120	2,730	2,340	1,950
4%	1,300	5,200	4,680	4,160	3,640	3,120	2,600
5%	1,300	6,500	5,850	5,200	4,550	3,900	3,250
6%	1,500	9,000	8,100	7,200	6,300	5,400	4,500
7%	1,500	10,500	9,450	8,400	7,350	6,300	5,250
8%	1,500	12,000	10,800	9,600	8,400	7,200	6,000
9%	1,500	13,500	12,150	10,800	9,450	8,100	6,750

3. 94. Cambursano, Testa.**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 84.
DEL GOVERNO.**

All'emendamento 3. 84, alinea, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.

0. 3. 84. 2. Giordano, Bonato.

All'emendamento 3. 84, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) il risarcimento del danno biologico di lieve entità, per lesioni di invalidità permanente, è determinato sulla base di valori monetari uniformi, fissati da una Tabella indicativa nazionale (TIN) allegata, basata sul sistema detto « a punto variabile », ossia in funzione dell'età e del grado di invalidità;

Conseguentemente, sostituire la tabella allegata con la seguente:

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO							
ANNO 2000							
Invalidità permanente							
Fasce di età (sei fasce, con fascia unica fino a 30 anni di età)							
Punto di invalidità	Valore a punto						
		Fino a 30 anni	31-50 anni	51-60 anni	61-70 anni	71-80 anni	Oltre 80 anni
Demoltiplicatore		10 per cento in meno per ogni fascia di età					
		1	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50
1%	1,300	1,300	1,170	1,040	910	780	650
2%	1,300	2,600	2,340	2,080	1,820	1,560	1,300
3%	1,300	3,900	3,510	3,120	2,730	2,340	1,950
4%	1,300	5,200	4,680	4,160	3,640	3,120	2,600
5%	1,300	6,500	5,850	5,200	4,550	3,900	3,250
6%	1,500	9,000	8,100	7,200	6,300	5,400	4,500
7%	1,500	10,500	9,450	8,400	7,350	6,300	5,250
8%	1,500	12,000	10,800	9,600	8,400	7,200	6,000
9%	1,500	13,500	12,150	10,800	9,450	8,100	6,750

0. 3. 84. 5. Cambursano.

All'emendamento 3. 84, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) la determinazione del danno biologico permanente viene effettuata sulla base della tabella di cui all'allegato A che indica il valore del punto che cresce in

ragione della maggiore gravità delle conseguenze derivate dalla lesione accertata e della tabella di cui all'allegato B nella quale sono indicati i coefficienti moltiplicativi del danno riferiti all'età del danneggiato;

Conseguentemente, sostituire la tabella allegata con le seguenti:

Allegato A

INVALIDITA' PERMANENTE

Percentuale Invalidità	Valore del punto	Danno in migliaia di lire	Percentuale Invalidità	Valore del punto	Danno in migliaia di lire
1%	1.600	1.600	51%	8.633	440.278
2%	1.700	3.400	52%	8.761	455.577
3%	1.800	5.400	53%	8.885	470.900
4%	1.900	7.600	54%	9.004	486.221
5%	2.000	10.000	55%	9.119	501.545
6%	2.200	13.200	56%	9.230	516.852
7%	2.400	16.800	57%	9.336	532.141
8%	2.600	20.800	58%	9.438	547.398
9%	2.800	25.200	59%	9.536	562.612
10%	3.000	30.000	60%	9.630	577.776
11%	3.138	34.513	61%	9.720	592.890
12%	3.275	39.300	62%	9.805	607.935
13%	3.413	44.363	63%	9.887	622.906
14%	3.550	49.700	64%	9.966	637.805
15%	3.688	55.313	65%	10.040	652.600
16%	3.825	61.200	66%	10.111	667.326
17%	3.963	67.363	67%	10.178	681.926
18%	4.100	73.800	68%	10.242	696.456
19%	4.238	80.513	69%	10.303	710.907
20%	4.375	87.500	70%	10.360	725.200
21%	4.513	94.763	71%	10.414	739.394
22%	4.650	102.300	72%	10.465	753.480
23%	4.788	110.113	73%	10.512	767.376
24%	4.925	118.200	74%	10.557	781.218
25%	5.063	126.563	75%	10.599	794.925
26%	5.200	135.200	76%	10.638	808.488
27%	5.338	144.113	77%	10.674	821.898
28%	5.475	153.300	78%	10.709	835.302
29%	5.613	162.763	79%	10.739	848.381
30%	5.750	172.500	80%	10.768	861.440
31%	5.888	182.513	81%	10.794	874.314
32%	6.025	192.800	82%	10.818	887.076
33%	6.163	203.363	83%	10.841	899.803
34%	6.300	214.200	84%	10.861	912.324
35%	6.438	225.313	85%	10.879	924.715
36%	6.575	236.700	86%	10.895	936.970
37%	6.713	248.363	87%	10.910	949.170
38%	6.850	260.300	88%	10.923	961.224
39%	6.988	272.513	89%	10.935	973.215
40%	7.125	285.000	90%	10.945	985.050
41%	7.263	297.763	91%	10.954	996.814
42%	7.400	310.800	92%	10.962	1.008.504
43%	7.538	324.113	93%	10.969	1.020.117
44%	7.675	337.700	94%	10.975	1.031.650
45%	7.813	351.563	95%	10.980	1.043.100
46%	7.950	365.700	96%	10.985	1.054.560
47%	8.088	380.113	97%	10.989	1.065.933
48%	8.225	394.800	98%	10.993	1.077.314
49%	8.363	409.763	99%	10.996	1.088.604
50%	8.500	425.000	100%	11.000	1.100.000

Allegato B

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI

Età	Coefficiente moltiplicativo	Età	Coefficiente Moltiplicativo
1	1,000	51	0,750
2	0,995	52	0,745
3	0,990	53	0,740
4	0,985	54	0,735
5	0,980	55	0,730
6	0,975	56	0,725
7	0,970	57	0,720
8	0,965	58	0,715
9	0,960	59	0,710
10	0,955	60	0,705
11	0,950	61	0,700
12	0,945	62	0,695
13	0,940	63	0,690
14	0,935	64	0,685
15	0,930	65	0,680
16	0,925	66	0,675
17	0,920	67	0,670
18	0,915	68	0,665
19	0,910	69	0,660
20	0,905	70	0,655
21	0,900	71	0,650
22	0,895	72	0,645
23	0,890	73	0,640
24	0,885	74	0,635
25	0,880	75	0,630
26	0,875	76	0,625
27	0,870	77	0,620
28	0,865	78	0,615
29	0,860	79	0,610
30	0,855	80	0,605
31	0,850	81	0,600
32	0,845	82	0,595
33	0,840	83	0,590
34	0,835	84	0,585
35	0,830	85	0,580
36	0,825	86	0,575
37	0,820	87	0,570
38	0,815	88	0,565
39	0,810	89	0,560
40	0,805	90	0,555
41	0,800	91	0,550
42	0,795	92	0,545
43	0,790	93	0,540
44	0,785	94	0,535
45	0,780	95	0,530
46	0,775	96	0,525
47	0,770	97	0,520
48	0,765	98	0,515
49	0,760	99	0,510
50	0,755	100	0,505

0. 3. 84. 19. Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

All'emendamento 3.84, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) La determinazione del danno biologico permanente viene effettuata sulla base dei valori fissati dalla tabella di cui all'allegato A; ».

Conseguentemente sostituire la tabella allegata con la seguente:

Allegato A

INVALIDITÀ PERMANENTE

Punti di invalidità	Valore del punto (in migliaia di lire)	ETÀ					
		fino a 30	31-50	51-60	61-70	71-80	oltre 80
		DEMOLTIPLICATORE					
			0,90	0,80	0,70	0,60	0,50
		Incrementi di L. 100.000 per punto					
1%	2.000	2.000	1.800	1.600	1.400	1.200	1.000
2%	2.100	4.200	3.780	3.360	2.940	2.520	2.100
3%	2.200	6.600	5.940	5.280	4.620	3.960	3.300
4%	2.300	9.200	8.280	7.360	6.440	5.520	4.600
5%	2.400	12.000	10.800	9.600	8.400	7.200	6.000
6%	2.500	15.000	13.500	12.300	10.500	9.000	7.500
7%	2.600	18.200	16.380	14.560	12.740	10.920	9.100
8%	2.700	21.600	19.440	17.280	15.120	12.960	10.800
9%	2.800	25.200	22.680	20.160	17.640	15.120	12.600
10%	2.900	29.000	26.100	23.200	20.300	17.400	14.500
11%	3.000	33.000	29.700	26.400	23.100	19.800	16.500
12%	3.100	37.300	33.480	29.760	26.040	23.320	18.600
13%	3.200	41.600	37.440	33.280	29.120	24.960	20.800
14%	3.300	46.200	41.580	36.960	32.340	27.720	23.100
15%	3.400	51.000	45.900	40.800	35.700	30.600	25.500
		Incrementi di L. 50.000 per punto					
16%	3.450	55.200	49.680	44.160	38.640	33.120	27.600
17%	3.500	59.500	53.550	47.600	41.650	35.700	29.750
18%	3.550	63.900	57.510	51.120	44.730	38.340	31.950
19%	3.600	68.400	61.560	54.720	47.880	41.040	34.200
20%	3.650	73.000	65.700	58.400	51.100	43.800	36.500
30%	4.150	124.500	112.050	99.600	87.150	74.700	62.250
40%	4.650	186.000	167.400	148.800	130.200	111.600	93.000
50%	5.150	257.500	231.750	206.000	180.250	154.500	128.750
60%	5.650	339.000	305.100	271.200	237.300	203.400	169.500
70%	6.150	430.500	387.450	344.400	301.350	258.300	215.250
80%	6.650	532.000	478.800	425.600	372.400	319.200	266.000
90%	7.150	643.500	579.150	514.800	450.450	386.100	321.750
100%	7.650	765.000	688.500	612.000	535.500	459.000	382.500

0. 3. 84. 20 Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

All'emendamento 3.84 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la determinazione del danno biologico permanente viene effettuata sulla base dei valori fissati dalla tabella di cui all'allegato A, basata sul sistema a punto;

Conseguentemente, sostituire la tabella allegata con la seguente:

Allegato A

INVALIDITÀ PERMANENTE

% Inv	VALORE DEL PUNTO (IN MIGLIAIA DI LIRE) PER CLASSI DI ETÀ															
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80
1-3	2.771	2.751	2.730	2.706	2.679	2.647	2.487	2.444	2.395	2.338	2.147	2.069	1.981	1.881	1.772	1.659
4-6	2.945	2.824	2.800	2.775	2.745	2.712	2.550	2.505	2.455	2.396	2.202	2.123	2.032	1.931	1.820	1.705
7-9	3.168	3.144	3.116	3.087	3.004	2.967	2.876	2.753	2.698	2.635	2.513	2.430	2.261	2.030	1.916	1.798
10-12	3.502	3.473	3.443	3.410	3.299	3.258	3.188	3.112	3.055	2.939	2.838	2.751	2.579	2.420	2.252	2.130
13-16	3.603	3.573	3.540	3.504	3.350	3.348	3.275	3.196	3.136	3.017	2.914	2.825	2.650	2.488	2.318	2.194
17-20	4.002	3.968	3.931	3.892	3.713	3.688	3.568	3.483	3.420	3.297	3.166	3.073	2.895	2.705	2.506	2.378
21-25	4.172	4.134	4.093	4.050	3.868	3.815	3.710	3.624	3.556	3.429	3.293	3.196	3.013	2.819	2.616	2.484
26-30	4.718	4.674	4.627	4.577	4.392	4.333	4.219	4.123	4.044	3.886	3.736	3.623	3.410	3.196	2.971	2.817
31-35	5.264	5.214	5.161	5.104	4.918	4.852	4.729	4.623	4.533	4.344	4.180	4.051	3.807	3.573	3.327	3.151
36-40	5.947	5.892	5.835	5.774	5.533	5.463	5.248	5.138	5.043	4.813	4.644	4.511	4.226	3.987	3.687	3.507
41-45	6.117	6.056	5.996	5.931	5.687	5.812	5.383	5.278	5.179	4.945	4.772	4.634	4.344	4.102	3.797	3.612
46-50	6.287	6.224	6.158	6.088	5.839	5.760	5.537	5.418	5.315	5.076	4.898	4.757	4.463	4.216	3.907	3.716
51-55	6.911	6.843	6.771	6.698	6.440	6.354	6.130	6.003	5.890	5.634	5.444	5.284	4.985	4.695	4.363	4.154
56-60	7.535	7.462	7.385	7.308	7.042	6.949	6.723	6.588	6.465	6.192	5.990	5.811	5.508	5.167	4.819	4.591
61-65	7.648	7.570	7.490	7.406	7.142	7.046	6.818	6.679	6.554	6.278	6.073	5.901	5.586	5.252	4.891	4.660
66-70	7.734	7.646	7.573	7.487	7.221	7.123	6.892	6.751	6.624	6.346	6.139	5.965	5.647	5.311	4.948	4.715
71-75	8.438	8.358	8.274	8.187	7.708	7.606	7.374	7.006	6.877	6.610	6.326	6.151	5.819	5.481	5.129	4.894
76-80	8.863	8.779	8.690	8.597	8.109	8.001	7.758	7.379	7.236	6.949	6.645	6.445	6.084	5.714	5.326	5.054
81-85	8.896	8.811	8.721	8.627	8.138	8.029	7.786	7.405	7.261	6.975	6.670	6.469	6.107	5.736	5.347	5.076
86-90	8.916	8.831	8.741	8.648	8.156	8.047	7.803	7.422	7.277	6.990	6.685	6.485	6.121	5.750	5.351	5.088
91-95	8.928	8.842	8.751	8.656	8.166	8.057	7.813	7.432	7.266	6.999	6.693	6.482	6.129	5.757	5.368	5.095
96-100	8.834	8.847	8.757	8.662	8.172	8.062	7.818	7.436	7.291	7.004	6.698	6.496	6.133	5.761	5.372	5.098

0. 3. 84. 21. Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

All'emendamento 3.84, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la determinazione del danno biologico permanente viene effettuata sulla base dei valori fissati dalla tabella di cui all'allegato A, basata sul sistema a punto;

Conseguentemente sostituire la tabella allegata con la seguente:

Allegato A

INVALIDITÀ PERMANENTE

% Inv	VALORE DEL PUNTO (IN MIGLIAIA DI LIRE) PER CLASSI DI ETÀ															
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80
1-3	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4-5	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7-9	2.800	2.800	2.800	2.800	2.600	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
10-12	3.100	3.100	3.100	3.100	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800	2.600	2.600	2.600	2.300	2.300	2.100	2.100
13-15	3.100	3.100	3.100	3.100	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800	2.600	2.600	2.600	2.300	2.300	2.100	2.100
16-20	3.650	3.650	3.650	3.650	3.300	3.300	3.100	3.100	3.100	2.900	2.900	2.900	2.600	2.600	2.300	2.300
21-25	3.650	3.650	3.650	3.650	3.300	3.300	3.100	3.100	3.100	2.900	2.900	2.900	2.600	2.600	2.300	2.300
26-30	4.150	4.150	4.150	4.150	3.850	3.850	3.650	3.650	3.650	3.300	3.300	3.300	2.900	2.900	2.600	2.600
31-35	4.150	4.150	4.150	4.150	3.850	3.850	3.650	3.650	3.650	3.300	3.300	3.300	2.900	2.900	2.600	2.600
36-40	5.200	5.200	5.200	5.200	4.700	4.700	4.150	4.150	4.150	3.650	3.650	3.650	3.100	3.100	2.600	2.600
41-45	5.200	5.200	5.200	5.200	4.700	4.700	4.150	4.150	4.150	3.650	3.650	3.650	3.100	3.100	2.600	2.600
46-50	5.200	5.200	5.200	5.200	4.700	4.700	4.150	4.150	4.150	3.650	3.650	3.650	3.100	3.100	2.600	2.600
51-55	5.700	5.700	5.700	5.700	5.200	5.200	4.700	4.700	4.700	4.150	4.150	4.150	3.650	3.650	3.100	3.100
56-60	5.700	5.700	5.700	5.700	5.200	5.200	4.700	4.700	4.700	4.150	4.150	4.150	3.650	3.650	3.100	3.100
61-65	5.700	5.700	5.700	5.700	5.200	5.200	4.700	4.700	4.700	4.150	4.150	4.150	3.650	3.650	3.100	3.100
66-70	5.700	5.700	5.700	5.700	5.200	5.200	4.700	4.700	4.700	4.150	4.150	4.150	3.650	3.650	3.100	3.100
71-75	6.250	6.250	6.250	6.250	5.700	5.700	5.200	5.200	5.200	4.700	4.700	4.700	4.150	4.150	3.650	3.650
76-80	6.250	6.250	6.250	6.250	5.700	5.700	5.200	5.200	5.200	4.700	4.700	4.700	4.150	4.150	3.650	3.650
81-85	6.250	6.250	6.250	6.250	5.700	5.700	5.200	5.200	5.200	4.700	4.700	4.700	4.150	4.150	3.650	3.650
86-90	6.250	6.250	6.250	6.250	5.700	5.700	5.200	5.200	5.200	4.700	4.700	4.700	4.150	4.150	3.650	3.650
91-95	6.250	6.250	6.250	6.250	5.700	5.700	5.200	5.200	5.200	4.700	4.700	4.700	4.150	4.150	3.650	3.650
96-100	6.250	6.250	6.250	6.250	5.700	5.700	5.200	5.200	5.200	4.700	4.700	4.700	4.150	4.150	3.650	3.650

0. 3. 84. 22. Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

All'emendamento 3. 84, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) la determinazione del danno biologico permanente viene effettuata sulla base dei valori fissati dalla tabella di cui all'allegato A, basata sul sistema a punto; »

Conseguentemente sostituire la tabella allegata con la seguente:

Allegato A

INVALIDITÀ PERMANENTE

% Inv	VALORE DEL PUNTO (IN MIGLIAIA DI LIRE) PER CLASSI DI ETÀ															
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80
1-3	4.300	4.266	4.222	4.169	4.102	4.020	3.919	3.793	3.640	3.453	3.229	2.962	2.650	2.293	1.901	1.492
4-6	4.300	4.266	4.222	4.169	4.102	4.020	3.919	3.793	3.640	3.453	3.229	2.962	2.650	2.293	1.901	1.492
7-8	4.300	4.266	4.222	4.169	4.102	4.020	3.919	3.793	3.640	3.453	3.229	2.962	2.650	2.293	1.901	1.492
10-12	4.300	4.266	4.222	4.169	4.102	4.020	3.919	3.793	3.640	3.453	3.229	2.962	2.650	2.293	1.901	1.492
13-15	4.300	4.266	4.222	4.169	4.102	4.020	3.919	3.793	3.640	3.453	3.229	2.962	2.650	2.293	1.901	1.492
16-20	4.300	4.266	4.222	4.169	4.102	4.020	3.919	3.793	3.640	3.453	3.229	2.962	2.650	2.293	1.901	1.492
21-25	4.300	4.266	4.222	4.169	4.102	4.020	3.919	3.793	3.640	3.453	3.229	2.962	2.650	2.293	1.901	1.492
26-30	5.808	5.760	5.700	5.628	5.538	5.427	5.290	5.121	4.913	4.662	4.359	3.998	3.557	3.095	2.566	2.014
31-35	5.806	5.760	5.700	5.628	5.538	5.427	5.290	5.121	4.913	4.662	4.359	3.998	3.557	3.095	2.566	2.014
36-40	5.806	5.760	5.700	5.628	5.538	5.427	5.290	5.121	4.913	4.662	4.359	3.998	3.557	3.095	2.566	2.014
41-45	5.806	5.760	5.700	5.628	5.538	5.427	5.290	5.121	4.913	4.662	4.359	3.998	3.557	3.095	2.566	2.014
46-50	5.806	5.760	5.700	5.628	5.538	5.427	5.290	5.121	4.913	4.662	4.359	3.998	3.557	3.095	2.566	2.014
51-55	7.096	7.039	6.957	6.879	6.769	6.633	6.466	6.259	6.005	5.698	5.327	4.887	4.372	3.783	3.137	2.461
56-60	7.096	7.039	6.957	6.879	6.769	6.633	6.466	6.259	6.005	5.698	5.327	4.887	4.372	3.783	3.137	2.461
61-65	7.096	7.039	6.957	6.879	6.769	6.633	6.466	6.259	6.005	5.698	5.327	4.887	4.372	3.783	3.137	2.461
66-70	7.096	7.039	6.957	6.879	6.769	6.633	6.466	6.259	6.005	5.698	5.327	4.887	4.372	3.783	3.137	2.461
71-75	7.096	7.039	6.957	6.879	6.769	6.633	6.466	6.259	6.005	5.698	5.327	4.887	4.372	3.783	3.137	2.461
76-80	8.602	8.532	8.445	8.338	8.204	8.040	7.837	7.587	7.279	6.906	6.457	5.924	5.299	4.586	3.802	2.983
81-85	8.602	8.532	8.445	8.338	8.204	8.040	7.837	7.587	7.279	6.906	6.457	5.924	5.299	4.586	3.802	2.983
86-90	8.602	8.532	8.445	8.338	8.204	8.040	7.837	7.587	7.279	6.906	6.457	5.924	5.299	4.586	3.802	2.983
91-95	8.602	8.532	8.445	8.338	8.204	8.040	7.837	7.587	7.279	6.906	6.457	5.924	5.299	4.586	3.802	2.983
96-100	8.602	8.532	8.445	8.338	8.204	8.040	7.837	7.587	7.279	6.906	6.457	5.924	5.299	4.586	3.802	2.983

0. 3. 84. 23. Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

All'emendamento 3. 84, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la determinazione del danno biologico permanente viene effettuata sulla base dei valori fissati dalla tabella di cui all'allegato A, basata sul sistema a punto.

Conseguentemente sostituire la tabella allegata con la seguente:

Allegato A

INVALIDITÀ PERMANENTE

% Inv	VALORE DEL PUNTO (IN MIGLIAIA DI LIRE) PER CLASSI DI ETÀ															
	1-5	5-10	11-16	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80
1-3	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4-6	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7-9	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.700	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
10-12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.400	3.400	3.400	3.300	3.300	3.300	3.200	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
13-15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.400	3.400	3.400	3.300	3.300	3.300	3.200	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
16-20	4.000	4.000	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800	3.700	3.700	3.700	3.500	3.500	3.500	3.200	3.200	3.200
21-25	4.000	4.000	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800	3.700	3.700	3.700	3.500	3.500	3.500	3.200	3.200	3.200
26-30	5.000	5.000	5.000	5.000	4.800	4.800	4.800	4.700	4.700	4.700	4.500	4.500	4.500	4.200	4.200	4.200
31-35	5.000	5.000	5.000	5.000	4.800	4.800	4.800	4.700	4.700	4.700	4.500	4.500	4.500	4.200	4.200	4.200
36-40	6.000	6.000	6.000	6.000	5.800	5.800	5.800	5.700	5.700	5.700	5.500	5.500	5.500	5.200	5.200	5.200
41-45	6.000	6.000	6.000	6.000	5.800	5.800	5.800	5.700	5.700	5.700	5.500	5.500	5.500	5.200	5.200	5.200
46-50	6.000	6.000	6.000	6.000	5.800	5.800	5.800	5.700	5.700	5.700	5.500	5.500	5.500	5.200	5.200	5.200
51-55	8.000	8.000	8.000	8.000	7.800	7.800	7.800	7.700	7.700	7.700	7.500	7.500	7.500	7.000	7.000	7.000
56-60	8.000	8.000	8.000	8.000	7.800	7.800	7.800	7.700	7.700	7.700	7.500	7.500	7.500	7.000	7.000	7.000
61-65	8.000	8.000	8.000	8.000	7.800	7.800	7.800	7.700	7.700	7.700	7.500	7.500	7.500	7.000	7.000	7.000
66-70	8.000	8.000	8.000	8.000	7.800	7.800	7.800	7.700	7.700	7.700	7.500	7.500	7.500	7.000	7.000	7.000
71-75	10.000	10.000	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500	7.000	7.000	7.000
76-80	10.000	10.000	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500	7.000	7.000	7.000
81-85	10.000	10.000	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500	7.000	7.000	7.000
86-90	10.000	10.000	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500	7.000	7.000	7.000
91-95	10.000	10.000	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500	7.000	7.000	7.000
96-100	10.000	10.000	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500	7.000	7.000	7.000

0. 3. 84. 24. Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

All'emendamento 3. 84 sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) la determinazione del danno biologico permanente viene effettuata sulla base dei valori fissati dalla tabella di cui all'allegato A, basata sul sistema a punto; »

Conseguentemente sostituire la tabella allegata con la seguente:

Allegato A

INVALIDITÀ PERMANENTE

% Inv	VALORE DEL PUNTO (IN MIGLIAIA DI LIRE) PER CLASSI DI ETÀ															
	1-5	5-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80
1-3	2.771	2.751	2.730	2.706	2.679	2.647	2.487	2.444	2.396	2.338	2.147	2.068	1.981	1.861	1.772	1.659
4-6	2.845	2.824	2.800	2.775	2.745	2.712	2.580	2.508	2.455	2.506	2.202	2.123	2.032	1.981	1.820	1.705
7-9	3.168	3.144	3.116	3.087	3.004	2.987	2.878	2.753	2.698	2.635	2.513	2.430	2.281	2.030	1.918	1.798
10-12	3.502	3.473	3.443	3.410	3.299	3.258	3.189	3.114	3.055	2.938	2.838	2.751	2.579	2.420	2.252	2.130
13-15	3.603	3.573	3.540	3.504	3.390	3.348	3.275	3.196	3.136	3.017	2.914	2.825	2.650	2.488	2.318	2.194
16-20	4.002	3.968	3.931	3.892	3.713	3.666	3.586	3.483	3.420	3.297	3.166	3.073	2.895	2.708	2.506	2.378
21-25	4.172	4.134	4.093	4.050	3.886	3.815	3.710	3.624	3.556	3.429	3.293	3.196	3.013	2.819	2.616	2.484
26-30	5.094	5.037	4.999	4.947	4.765	4.703	4.586	4.483	4.397	4.212	4.052	3.928	3.689	3.459	3.217	3.045
31-36	5.264	5.214	5.161	5.104	4.918	4.852	4.729	4.823	4.533	4.344	4.180	4.061	3.807	3.573	3.327	3.151
37-40	5.947	5.892	5.836	5.774	5.539	5.483	5.243	5.138	5.043	4.813	4.844	4.511	4.226	3.987	3.637	3.507
41-45	6.117	6.058	5.996	5.931	5.687	5.612	5.383	5.278	5.179	4.945	4.772	4.634	4.344	4.102	3.797	3.612
46-50	6.287	6.224	6.158	6.088	5.839	5.760	5.537	5.418	5.315	5.076	4.899	4.757	4.463	4.216	3.907	3.718
51-55	7.398	7.328	7.255	7.177	6.919	6.830	6.607	6.475	6.356	6.086	5.888	5.722	5.413	5.085	4.731	4.506
56-60	7.535	7.462	7.385	7.306	7.042	6.949	6.723	6.588	6.465	6.182	5.990	5.811	5.508	5.177	4.819	4.591
61-65	7.646	7.570	7.490	7.406	7.142	7.046	6.818	6.579	6.554	6.278	6.073	5.901	5.586	5.252	4.891	4.660
66-70	7.734	7.646	7.573	7.487	7.221	7.123	6.892	6.751	6.624	6.346	6.139	5.965	5.647	5.311	4.948	4.715
71-75	8.438	8.358	8.274	8.187	7.706	7.606	7.374	7.006	6.877	6.610	6.326	6.151	5.819	5.481	5.129	4.894
76-80	8.683	8.779	8.690	8.597	8.109	8.001	7.758	7.379	7.235	6.948	6.645	6.445	6.084	5.714	5.326	5.055
81-85	8.896	8.811	8.721	8.627	8.136	8.029	7.786	7.405	7.261	6.975	6.670	6.469	6.107	5.736	5.347	5.076
86-90	8.916	8.831	8.741	8.646	8.156	8.047	7.809	7.422	7.277	6.990	6.685	6.485	6.121	5.750	5.361	5.088
91-95	8.928	8.842	8.751	8.656	8.196	8.057	7.813	7.432	7.266	6.999	6.593	6.482	6.129	5.757	5.368	5.095
96-100	8.834	8.847	8.757	8.862	8.172	8.062	7.818	7.436	7.291	7.004	6.698	6.409	6.133	5.761	5.372	5.098

0. 3. 84. 25. Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

All'emendamento 3.84 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la determinazione del danno biologico permanente viene effettuata sulla base dei valori fissati dalla tabella di cui all'allegato A, basata sul sistema a punto;

Conseguentemente sostituire la tabella allegata con la seguente:

Allegato A

INVALIDITÀ PERMANENTE

% Inv.	VALORE DEL PUNTO (IN MIGLIAIA DI LIRE) PER CLASSI DI ETÀ															
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80
1-3	1.683	1.640	1.598	1.555	1.513	1.470	1.428	1.385	1.343	1.300	1.258	1.215	1.173	1.130	1.088	1.045
4-5	1.980	1.930	1.880	1.830	1.780	1.730	1.680	1.630	1.580	1.530	1.480	1.430	1.380	1.330	1.280	1.230
7-9	2.574	2.509	2.444	2.379	2.134	2.249	2.184	2.119	2.054	1.989	1.924	1.859	1.794	1.729	1.664	1.599
10-12	3.107	3.028	2.950	2.871	2.793	2.714	2.636	2.557	2.479	2.401	2.322	2.244	2.165	2.087	2.008	2.930
13-15	3.514	3.426	3.337	3.248	3.159	3.071	3.982	2.893	2.804	2.716	2.627	2.538	2.449	2.361	2.272	2.183
16-20	4.059	3.956	3.854	3.751	3.649	3.546	3.444	3.341	3.239	3.136	3.034	2.931	2.829	2.726	2.624	2.521
21-25	4.740	4.620	4.501	4.381	4.261	4.142	4.022	3.902	3.783	3.663	3.543	3.423	3.304	3.184	3.064	2.945
26-30	5.420	5.283	5.146	5.010	4.873	4.736	4.599	4.462	4.325	4.188	4.051	3.915	3.778	3.641	3.504	3.367
31-35	3.101	5.947	5.793	5.639	5.485	5.331	5.177	5.023	4.869	4.715	4.561	4.407	4.252	4.098	3.944	3.790
36-40	6.781	6.610	6.439	6.268	6.096	5.925	5.754	5.583	5.411	5.240	5.069	4.898	4.726	4.555	4.384	4.213
41-45	7.483	7.274	7.066	6.897	6.709	6.520	6.332	6.143	5.955	5.787	5.578	5.390	5.201	5.013	4.824	4.636
46-50	8.143	7.937	7.731	7.526	7.320	7.115	6.909	6.703	6.498	6.292	6.086	5.881	5.675	5.470	5.204	5.058
51-55	8.796	8.574	8.352	8.130	7.908	7.686	7.463	7.241	7.019	6.797	6.575	6.353	6.131	5.909	5.686	5.464
56-60	9.344	9.108	8.872	8.636	8.400	8.164	7.928	7.692	7.456	7.220	6.984	6.748	6.512	6.276	6.040	5.804
61-65	9.788	9.541	9.294	9.047	8.799	8.552	8.305	8.058	7.811	7.564	7.316	7.069	6.822	6.575	6.328	6.080
66-70	10.140	9.884	9.627	9.371	9.115	8.859	8.603	8.347	8.091	7.835	7.579	7.323	7.067	6.811	6.555	6.299
71-75	10.407	10.144	9.881	9.618	9.356	9.093	8.830	8.567	8.304	8.041	7.779	7.516	7.253	6.990	6.728	6.465
76-80	10.602	10.334	10.066	9.799	9.531	9.263	8.996	8.728	8.460	8.192	7.925	7.657	7.389	7.121	6.854	6.586
81-85	10.733	10.462	10.191	9.920	9.648	9.377	9.106	8.835	8.564	8.293	8.022	7.751	7.480	7.209	6.938	6.672
86-90	10.814	10.541	10.268	9.996	9.721	9.448	9.175	8.902	8.629	8.356	8.083	7.810	7.537	7.264	6.991	6.718
91-95	10.859	10.585	10.311	10.037	9.762	9.488	9.214	8.940	8.666	8.391	8.117	7.843	7.569	7.294	7.020	6.746
96-100	10.883	10.608	10.333	10.059	9.784	9.509	9.234	8.959	8.684	8.410	8.135	7.860	7.585	7.310	7.036	6.761

0. 3. 84. 26. Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

All'emendamento 3. 84, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) la determinazione del danno biologico permanente viene effettuata sulla base dei valori fissati dalla tabella di cui all'allegato A, basata sul sistema a punto; »

Conseguentemente sostituire la tabella allegata con la seguente:

Allegato A

INVALIDITÀ PERMANENTE

PERCENTUALE DI INVALIDITÀ	CLASSI DI ETÀ					
	1-20	21-30	31-45	45-60	61-70	71-90
	VALORE DEL PUNTO					
Dall'1 al 5%	2.800	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
Dal 6 al 10%	2.900	2.700	2.600	2.600	2.300	2.200
Dall'11 al 15%	3.300	3.000	2.900	2.700	2.400	2.200
Dal 16 al 25%	3.850	3.400	3.200	2.800	2.700	2.400
Dal 26 al 35%	4.250	3.900	3.750	3.400	3.000	2.800
Dal 36 al 50%	5.300	4.800	4.250	3.750	3.200	2.900
Dal 51 al 70%	5.800	5.300	4.800	4.350	3.750	3.200
Dal 71 al 100%	6.300	5.800	5.400	4.800	4.250	3.760

NOTA: Gli importi sono in migliaia di lire e possono variare del 20% in più o in meno a seconda delle particolarità del caso.

0. 3. 84. 27. Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

All'emendamento 3. 84, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) la determinazione del danno biologico permanente viene effettuata sulla base dei valori fissati dalla tabella di cui all'allegato A, basata sul sistema a punto; ».

Conseguentemente sostituire la tabella allegata con la seguente:

Allegato A

INVALIDITÀ PERMANENTE

PERCENTUALE DI INVALIDITÀ	CLASSI DI ETÀ					
	1-20	21-30	31-45	46-60	61-70	71-90
	VALORE DEL PUNTO					
Dall'1 al 5%	2.600	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
Dal 6 al 10%	2.800	2.600	2.400	2.400	2.100	2.100
Dall'11 al 15%	3.100	2.900	2.800	2.600	2.300	2.100
Dal 16 al 25%	3.650	3.300	3.100	2.900	2.600	2.300
Dal 26 al 35%	4.150	3.850	3.650	3.300	2.900	2.600
Dal 36 al 50%	5.200	4.700	4.150	3.650	3.100	2.600
Dal 51 al 70%	5.700	5.200	4.700	4.150	3.650	3.100
Dal 71 al 100%	6.250	5.700	5.200	4.700	4.150	3.650

NOTA: Gli importi sono in migliaia di lire e possono variare del 20% in più o in meno a seconda delle particolarità del caso.

0. 3. 84. 28. Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

All'emendamento 3. 84 sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) la determinazione del danno biologico permanente viene effettuata sulla base dei valori fissati dalla tabella di cui all'allegato A, basata sul sistema a punto; »

Conseguentemente sostituire la tabella allegata con la seguente:

Allegato A

INVALIDITÀ PERMANENTE

PERCENTUALI DI INVALIDITÀ	CLASSI DI ETÀ				
	1-20	21-30	31-45	46-60	61-70
	Valore del punto (in migliaia di lire)				
Dall'1 al 5%	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
Dal 6 al 10%	3.000.000	3.000.000	2.700.000	2.500.000	2.000.000
Dall'11 al 15%	3.500.000	3.400.000	3.300.000	3.200.000	3.000.000
Dal 16 al 25%	4.000.000	3.800.000	3.700.000	3.500.000	3.200.000
Dal 26 al 35%	5.000.000	4.800.000	4.700.000	4.500.000	4.200.000
Dal 36 al 50%	6.000.000	5.800.000	5.700.000	5.500.000	5.200.000
Dal 51 al 70%	8.000.000	7.800.000	7.700.000	7.500.000	7.000.000
Dal 71 al 100%	10.000.000	9.000.000	8.000.000	7.500.000	7.000.000

0. 3. 84. 29. Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

All'emendamento 3. 84, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: per le lesioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: per le lesioni fino al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità. Tale importo è calcolato applicando a ciascuna percentuale di invalidità il relativo coefficiente moltiplicatore di cui all'allegato A del presente decreto, e moltiplicando il risultato ottenuto per il valore di lire 1.200.000. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,2 per cento per ogni anno di età fino a 30 anni; dello 0,4 per cento da 31 a 60 anni e dello 0,6 per cento dal sessantesimo anno di età.

0. 3. 84. 9. Le Commissioni.

All'emendamento 3. 84, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: su ciascuna percentuale con le seguenti: sulla percentuale di invalidità riconosciuta,

0. 3. 84. 10. Bono, Proietti.

All'emendamento 3. 84, lettera a), sostituire il secondo periodo, con il seguente: Dagli importi così determinati si detrae con il crescere dell'età lo 0,15 per cento per ogni anno di età da 0 a 18 anni, lo 0,3 per cento dai 19 ai 40 anni, lo 0,45 per cento dai 41 ai 60 anni lo 0,6 per cento oltre i 61 anni.

0. 3. 84. 8. Pistone.

All'emendamento 3. 84, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: del soggetto aggiungere le seguenti: dopo i cinquant'anni.

0. 3. 84. 6. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Proietti, Paolone.

All'emendamento 3. 84, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: dello 0,5 per cento per ogni anno di età con le seguenti: dello 0,6 per cento dal sessantunesimo anno di età.

0. 3. 84. 12. Bono, Proietti.

All'emendamento 3. 84, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: dello 0,5 per cento per ogni anno di età con le seguenti: dello 0,2 per cento per ogni anno di età fino a 60 anni e dello 0,6 per cento dal sessantunesimo anno di età.

0. 3. 84. 11. Bono, Proietti.

All'emendamento 3. 84, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: dello 0,5 per cento per ogni anno di età con le seguenti: dello 0,4 per cento da 31 a 60 anni e dello 0,6 per cento dal sessantunesimo anno di età.

0. 3. 84. 13. Bono, Proietti.

All'emendamento 3. 84, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: 0,5 con le seguenti: 0,1.

0. 3. 84. 1. Giordano, Bonato.

All'emendamento 3. 84, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: lire un milione e duecentomila con le seguenti: lire un milione e ottocentomila.

0. 3. 84. 16. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Frosio Roncalli.

All'emendamento 3. 84, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: lire un milione e duecentomila con le seguenti: lire un milione e quattrocentomila.

0. 3. 84. 17. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Frosio Roncalli.

*All'emendamento 3. 84, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le imprese esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria di cui al comma 1, sono obbligate, su richiesta del contraente, a stipulare contratti anche nella formula tariffaria *bonus-malus* con la franchigia assoluta, opponibile al terzo danneggiato, per un importo non inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 1.000.000. La scelta tra la formula tariffaria *bonus-malus* e la formula tariffaria *bonus-malus* con franchigia, nonché la scelta dell'importo della franchigia stessa spetta unicamente all'assicurato.*

0. 3. 84. 4. Testa.

All'emendamento 3. 84, sostituire la tabella allegata con la seguente:

Percentuale di invalidità	Coefficiente moltiplicatore
1	1,6
2	1,7
3	1,8
4	1,9
5	2,0
6	2,2
7	2,4
8	2,6
9	2,8

0. 3. 84. 30. Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

All'emendamento 3. 84, sostituire la tabella allegata con la seguente:

Percentuale di invalidità	Coefficiente moltiplicatore
1	1,0
2	1,1
3	1,3
4	1,5
5	1,8
6	2,1
7	2,3
8	2,5
9	2,7

0. 3. 84. 3. Giordano, Bonato.

All'emendamento 3. 84, sostituire la tabella allegata con la seguente:

Percentuale di invalidità	Coefficiente moltiplicatore
1	1,2
2	1,3
3	1,8
4	1,9
5	2,0
6	2,1
7	2,2
8	2,3
9	2,4

0. 3. 84. 15. Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: è effettuato fino alla fine della lettera a) con le seguenti: verificatosi dopo la data di

entrata in vigore del presente decreto, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per le lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione su ciascuna percentuale ad ogni punto di invalidità a cominciare dalla prima del relativo coefficiente di cui all'allegato A del presente provvedimento. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età. Il valore del primo punto è pari a lire un milione e duecentomila.

Conseguentemente, aggiungere il seguente allegato:

Allegato A

TABELLA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PUNTO

Percentuale di invalidità	Coefficiente moltiplicatore
1	1,0
2	1,1
3	1,2
4	1,3
5	1,5
6	1,7
7	1,9
8	2,1
9	2,3

3. 84. Governo.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato:

un importo compreso tra lire 1.000.000 e lire 1.400.000 per ogni punto di

invalidità in caso di lesioni non superiori al cinque per cento;

un importo compreso tra lire 1.400.001 e lire 1.800.000 lire per ogni punto di invalidità in caso di lesioni superiori al cinque per cento ma inferiori al dieci per cento.

b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo compreso tra lire 50.000 e lire 100.000 per ogni giorno di invalidità assoluta. In caso di invalidità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.

3. 17. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **3. 16.** Bono, Armani, Proietti, Alberto Giorgetti, Paolone, Messa, Ozza.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **3. 89.** Boghetta.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **3. 102.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di danno biologico permanente, ogni punto di invalidità per le lesioni superiori al nove per cento compreso è liquidato con un importo non inferiore a lire 4.000.000.

3. 22. Bono, Armani, Proietti, Alberto Giorgetti, Paolone, Messa, Ozza.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di danno biologico permanente, ogni punto di invalidità per le le-

sioni comprese tra il sei ed il nove per cento compreso è liquidato con un importo determinato come segue:

non inferiore a lire 2.300.000 per persone di età inferiore ad anni 18, non occupate;

non inferiore a lire 2.500.000 per persone di età inferiore ad anni 18, occupate;

non inferiore a lire 2.500.000 per persone di età superiore ad anni 18 ed inferiore ad anni 35 compiuti, non occupate;

non inferiore a lire 2.700.000 per persone di età superiore ad anni 18 ed inferiore ad anni 35 compiuti, occupate;

non inferiore a lire 3.000.000 per persone di età superiore ad anni 36 compiuti ed inferiore ad anni 55 compiuti, non occupate;

non inferiore a lire 3.500.000 per persone di età superiore ad anni 36 compiuti ed inferiore ad anni 55 compiuti, occupate;

non inferiore a lire 3.000.000 per persone di età superiore ad anni 56 compiuti ed inferiore ad anni 64 compiuti, non occupate;

non inferiore a lire 3.250.000 per persone di età superiore ad anni 56 compiuti ed inferiore ad anni 64 compiuti, occupate;

non inferiore a lire 2.500.000 per persone di età superiore ad anni 65, non occupate;

non inferiore a lire 3.000.000 per persone di età superiore ad anni 65, occupate;

per ogni punto di invalidità per lesioni superiori al nove per cento, con un importo non inferiore a lire 4.000.000.

3. 24. Bono, Armani, Proietti, Alberto Giorgetti, Paolone, Messa, Ozza.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di danno biologico permanente, ogni punto di invalidità per le lesioni comprese tra il sei ed il nove per cento è liquidato con un importo determinato come segue:

non inferiore a lire 2.200.000 per persone di età inferiore ad anni 18;

non inferiore a lire 2.700.000 per persone di età superiore ad anni 18 ed inferiore ad anni 35 compiuti;

non inferiore a lire 3.200.000 per persone di età superiore ad anni 36 compiuti ed inferiore ad anni 55 compiuti;

non inferiore a lire 3.000.000 per persone di età superiore ad anni 56 compiuti ed inferiore ad anni 64 compiuti;

non inferiore a lire 2.500.000 per persone di età superiore ad anni 65.

3. 21. Bono, Armani, Proietti, Alberto Giorgetti, Paolone, Messa, Ozza.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di danno biologico permanente, ogni punto di invalidità per le lesioni sino al cinque per cento è liquidato con un importo determinato come segue:

non inferiore a lire 2.000.000 per persone di età inferiore ad anni 18, non occupate;

non inferiore a lire 2.300.000 per persone di età inferiore ad anni 18, occupate;

non inferiore a lire 2.300.000 per persone di età superiore ad anni 18 ed inferiore ad anni 35 compiuti, non occupate;

non inferiore a lire 2.500.000 per persone di età superiore ad anni 18 ed inferiore ad anni 35 compiuti, occupate;

non inferiore a lire 2.700.000 per persone di età superiore ad anni 36 compiuti ed inferiore ad anni 55 compiuti, non occupate;

non inferiore a lire 3.000.000 per persone di età superiore ad anni 36 compiuti ed inferiore ad anni 55 compiuti, occupate;

non inferiore a lire 2.500.000 per persone di età superiore ad anni 56 compiuti ed inferiore ad anni 64 compiuti, non occupate;

non inferiore a lire 2.750.000 per persone di età superiore ad anni 56 compiuti ed inferiore ad anni 64 compiuti, occupate;

non inferiore a lire 2.000.000 per persone di età superiore ad anni 65, non occupate;

non inferiore a lire 2.500.000 per persone di età superiore ad anni 65, occupate.

3. 23. Bono, Armani, Proietti, Alberto Giorgetti, Paolone, Messa, Ozza.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di danno biologico permanente, ogni punto di invalidità per le lesioni sino al cinque per cento è liquidato con un importo determinato come segue:

non inferiore a lire 2.000.000 per persone di età inferiore ad anni 18;

non inferiore a lire 2.300.000 per persone di età superiore ad anni 18 ed inferiore ad anni 35 compiuti;

non inferiore a lire 2.800.000 per persone di età superiore ad anni 36 compiuti ed inferiore ad anni 55 compiuti;

non inferiore a lire 2.500.000 per persone di età superiore ad anni 56 compiuti ed inferiore ad anni 64 compiuti;

non inferiore a lire 2.000.000 per persone di età superiore ad anni 65.

3. 20. Bono, Armani, Proietti, Alberto Giorgetti, Paolone, Messa, Ozza.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di danno biologico permanente per danni alla persona di entità, misurata in punti di invalidità, non superiore al nove per cento, è liquidato un risarcimento pari al prodotto dei punti di invalidità per un importo linearmente crescente con i punti di invalidità del danno permanente, importo eguale a lire 700.000 per invalidità dell'uno per cento e eguale a lire 1.500.000 per invalidità del nove per cento; tali importi possono essere modificati dal giudice nella valutazione equitativa del caso concreto entro il limite del 10 per cento; detti importi si riferiscono ad una persona di 40 anni; per persone di età inferiore sono aumentati dell'uno per cento per ogni anno di minore età rispetto ai 40 anni; per persone di età superiore sono diminuiti dell'uno per cento per ogni anno di maggiore età rispetto ai 40 anni;

3. 25. Possa.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di danno biologico permanente per lesioni pari o inferiori al 9 per cento viene liquidato un importo crescente, in relazione ad ogni punto di invalidità (da 1 a 9), calcolato in base a corrispondenti coefficienti moltiplicatori (da 1,0 a 2,3), secondo quanto previsto dalla tabella allegata al presente decreto. Il primo punto vale 1.400.000.

Dagli importi così determinati si detrae lo 0,05 per ogni anno di età fino a 50 anni, lo 0,25 da 51 a 70 anni e lo 0,5 a partire dal 71° anno di età.

Conseguentemente, allegare la seguente tabella:

Percentuale di invalidità	Coefficiente moltiplicatore
1	1,0
2	1,1
3	1,2
4	1,3
5	1,5
6	1,7
7	1,9
8	2,1
9	2,3

3. 26. Pistone.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di danno biologico permanente sono liquidate, per ogni punto di invalidità per le lesioni fino al 9 per cento le seguenti somme:

1 per cento: L. 1.200.000

2 per cento: L. 1.300.000

3 per cento: L. 1.400.000

4 per cento: L. 1.500.000

5 per cento: L. 1.600.000

6 per cento: L. 1.700.000

7 per cento: L. 1.800.000

8 per cento: L. 1.900.000

9 per cento: L. 2.000.000

Tali importi vanno maggiorati dell'1 per cento annuo per i danneggiati di età inferiore ad anni 40 e ridotti dello 0,5 per cento annuo, fino ad un limite massimo del 10 per cento, per i danneggiati di età superiore agli anni 40.

3. 27. Baccini, Peretti, Carmelo Carrara.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato un importo non inferiore a lire 1.200.000 per ogni punto di invalidità per le lesioni fino al cinque per cento compreso, a lire 1.800.000 per ogni punto di invalidità per le lesioni comprese tra il sei ed il nove per cento compreso, ed a lire 4.000.000 per ogni punto di invalidità per le lesioni con postumi percentuali superiori al nove per cento.

3. 19. Bono, Armani, Proietti, Alberto Giorgetti, Paolone, Messa, Ozza.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per ogni punto di invalidità un importo di lire 900.000 per le lesioni fino al tre per cento compreso, di lire 1.100.000 per le lesioni tra il quattro e il cinque per cento compreso e di lire 1.500.000 per le lesioni tra il sei e il nove per cento compreso;

3. 95. Testa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un importo di lire 800.000 per ogni punto di invalidità per le lesioni fino al cinque per cento compreso con le seguenti: un importo di lire 1.000.000 per le lesioni fino al tre per cento compreso.

3. 28. Volontè, Teresio Delfino, Tassone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di lire 800.000 per ogni punto di invalidità permanente per le lesioni fino al cinque per cento compreso con le seguenti: di lire 900.000 per ogni punto di invalidità per le lesioni fino al tre per cento compreso, di lire 1.100.000 per ogni punto di invalidità per le lesioni comprese tra il quattro e il cinque per cento compreso.

3. 34. Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di lire 800.000 con le seguenti: compreso tra 1.000.000 e 1.800.000;

Conseguentemente, alla medesima lettera:

sostituire le parole: di lire 1.500.000 con le seguenti: compreso tra lire 1.800.000 e lire 2.500.000;

sopprimere la parola: comprese;

sopprimere la parola: compreso.

3. 30. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di lire 800.000 con le seguenti: di lire 1.200.000;

Conseguentemente, alla medesima lettera:

sostituire le parole: di lire 1.500.000 con le seguenti: di lire 1.800.000.

3. 35. Losurdo, Aloï, Franz.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di lire 800.000 con le seguenti: compreso tra lire 1.000.000 e lire 1.800.000.

3. 29. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: lire 800.000 con le seguenti: lire 1.100.000.

3. 32. Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: lire 800.000 con le seguenti: lire 1.000.000.

3. 33. Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: lire 800.000 con le seguenti: lire 900.000.

3. 31. Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: per le lesioni fino alla fine della lettera con le seguenti: per lesioni fino al 3 per cento compreso, superando tale percentuale il risarcimento del danno viene liquidato con l'importo di lire 1 milione e 500 mila già a partire dal 1o punto di invalidità e fino al massimo del 9 per cento compreso.

3. 97. Conte, Leone, Berruti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: al cinque per cento fino a: tra il sei ed il con le seguenti: al due per cento compreso; di lire 1.500.000 fino al cinque per cento compreso e di lire 3.000.000 fino al.

3. 36. Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: al cinque per cento con le seguenti: al quattro per cento.

3. 35. Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sei con la seguente: quattro.

3. 38. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sei con le seguenti: cinque.

3. 37. Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 3. 90.** Boghetta.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 3. 103.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di lire cinquantamila con le seguenti: importo corrispondente alla paga giornaliera percepita dal lavoratore.

3. 40. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di lire cinquantamila con le seguenti: compreso tra lire 50.000 e lire 100.000.

3. 39. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di lire cinquantamila con le seguenti: compreso tra lire 50.000 e lire 75.000.

3. 42. Possa.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: lire cinquantamila con le seguenti: lire centomila.

*** 3. 43.** Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: lire cinquantamila con le seguenti: lire centomila.

*** 3. 44.** Losurdo, Aloï.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: lire cinquantamila con le seguenti: lire ottantamila.

3. 104. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: lire cinquantamila con le seguenti: lire settantamila.

3. 101. Le Commissioni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: lire cinquantamila con le seguenti: lire sessantottomila.

3. 45. Lo Presti, Fragalà.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: lire cinquantamila con le seguenti: lire sessantamila.

3. 41. Bono, Armani, Proietti, Alberto Giorgetti, Paolone, Messa, Ozza.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: lire cinquantamila con le seguenti: lire 53.483.

3. 105. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: assoluta con le seguenti: temporanea totale e per ogni giorno di ricovero ospedaliero o di immobilizzazioni non cumulabili se contemporanee.

3. 106. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: assoluta aggiungere le seguenti: e l'importo minimo di lire un milione e seicentomila per ogni intervento chirurgico.

3. 107. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: assoluta aggiungere le seguenti: e lire sessantamila per ogni giorno di apparecchio immobilizzante.

3. 108. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: assoluta aggiungere le seguenti: e lire cinquantacinquemila per ogni giorno di ricovero ospedaliero.

3. 109. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: assoluta aggiungere le seguenti: e per ogni giorno di apparecchio immobilizzante.

3. 110. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 3. 46.** Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 3. 111.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: è risarcibile con le seguenti: dovrà essere risarcito.

3. 47. Bono, Armani, Proietti, Alberto Giorgetti, Paolone, Messa, Ozza.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: non superiore al venticinque con le seguenti: pari almeno al cinquanta.

3. 51. Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: non superiore al venticinque con le seguenti: pari al trentatré.

3. 48. Baccini, Peretti, Carmelo Carrara.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: al venticinque per cento dell'importo con le seguenti: all'importo.

3. 49. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: al venticinque per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.

* **3. 50.** Bono, Armani, Proietti, Alberto Giorgetti, Paolone, Messa, Ozza.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: al venticinque per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.

* **3. 51.** Bono, Armani, Proietti, Alberto Giorgetti, Paolone, Messa, Ozza.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: con possibilità per il giudice, in presenza di eventi particolari, di elevare l'ammontare del detto importo sino ad un massimo di tre volte.

3. 52. Antonio Pepe.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) viene comunque data al magistrato competente un'autonomia di giudizio del danno da liquidare in misura comunque non superiore al 25 per cento di quanto stabilito dalle tabelle di riferimento di cui al comma 1, lettera a).

3. 53. Pistone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai sinistri che hanno provocato danni alla persona di lieve entità ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45. Il danneggiato, all'atto della comunicazione prevista dall'articolo 9 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45, può allegare idonea documentazione, rilasciata da uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni, atta a dimostrare l'esistenza del nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni e ad evidenziare le conseguenze invalidanti, oppure riservarsi l'invio ad un momento successivo. Gli obblighi previsti dagli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45, decorrono dal momento del ricevimento, da parte dell'impresa di assicurazione, della predetta documentazione.

3. 55. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli importi previsti al comma 1 sono aumentati di un terzo quando il giudice accerta che l'impresa di assicurazione non ha provveduto a mettere a disposizione del danneggiato, entro sessanta giorni dalla richiesta, purché inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e corredata da una valutazione del danno effettuata da uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni, un importo non inferiore ai quattro quinti di quello liquidato secondo i criteri di cui al comma 1.

3. 56. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli indennizzi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, qualora siano dovuti a minori, sono triplicati.

3. 54. Giordano, Bonato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli importi previsti al comma 1 possono essere aumentati, in misura non superiore ad un terzo, per assicurare la gradualità della liquidazione in relazione

alla progressività dell'entità della lesione o all'età del soggetto ovvero per tenere conto della diversa longevità dei sessi.

3. 57. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In considerazione dell'età del soggetto leso e di ogni altra circostanza del caso concreto, il giudice può, con apposita motivazione, correggere secondo il suo prudente apprezzamento, in misura non superiore al quinto in aumento o in diminuzione, la determinazione del risarcimento effettuata ai sensi del comma 1, lettera a).

* **3. 58.** Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In considerazione dell'età del soggetto leso e di ogni altra circostanza del caso concreto, il giudice può, con apposita motivazione, correggere secondo il suo prudente apprezzamento, in misura non superiore al quinto in aumento o in diminuzione, la determinazione del risarcimento effettuata ai sensi del comma 1, lettera a).

* **3. 98.** Conte, Berruti, Leone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il giudice, in presenti di eventi particolari e comunque in presenza di persone di età inferiore ai 45 anni compiuti, può aumentare gli importi sopra indicati sino al cinquanta per cento.

3. 60. Antonio Pepe.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli importi di cui alla lettera a) del comma 1 sono aumentati del sessanta per cento se riferiti a persone di età sino

a 35 anni compiuti e del quaranta per cento se riferiti a persone di età compresa tra i 36 e i 55 anni compiuti.

3. 59. Antonio Pepe.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per tener conto dell'età del danneggiato e di ogni altra circostanza del caso concreto il giudice può, con specifica motivazione, correggere secondo il suo prudente apprezzamento la determinazione del risarcimento effettuata ai sensi del comma 1, lettera a), in aumento o in diminuzione, entro una misura non superiore al quinto.

3. 96. Testa.

Sopprimere il comma 2.

* **3. 61.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Sopprimere il comma 2.

* **3. 91.** Boghetta.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Agli effetti di cui al comma 1,

3. 62. Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per danno biologico si intende con le seguenti: viene definito danno biologico.

3. 63. Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per danno biologico si intende con le seguenti: il danno biologico è definito come.

3. 64. Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: medico-legale con le seguenti: da parte di specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

3. 66. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato con le seguenti: è sempre risarcibile.

3. 65. Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo.

Sopprimere il comma 3.

* **3. 67.** Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Sopprimere il comma 3.

* **3. 68.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Sopprimere il comma 3.

* **3. 92.** Boghetta.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Con decreto del Ministro della giustizia, tenuto conto anche dai criteri adottati dalla giurisprudenza più recente in materia, sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla determinazione dei punti di invalidità permanente. Lo schema del decreto è preventivamente trasmesso alle competenti commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro trenta giorni.

3. 69. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 3, dopo le parole: e dell'artigianato aggiungere le seguenti: acquisito il parere della Commissione paritetica costituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composta da rappresentanti degli ordini degli avvocati, dei medici e chirurghi e delle imprese assicuratrici.

3. 70. Bono, Armani, Proietti, Alberto Giorgetti, Paolone, Messa, Ozza.

Al comma 3, dopo le parole: e dell'artigianato aggiungere le seguenti: da emanare entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. 97. Testa.

Al comma 3, dopo le parole: e dell'artigianato aggiungere le seguenti: da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. 71. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 3, dopo le parole: e dell'artigianato aggiungere le seguenti: da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. 72. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 3, dopo le parole: e dell'artigianato aggiungere le seguenti: da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. 73. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 3, dopo la parola: artigianato, aggiungere le seguenti: da emanare entro il 30 settembre 2000.

3. 74. Possa.

Al comma 3, sostituire le parole: si provvede alla con le seguenti: viene fissata la.

3. 75. Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo.

Al comma 3, sostituire le parole: si provvede alla con le seguenti: viene stabilita la.

3. 76. Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo.

Al comma 3, sostituire le parole: si provvede alla con le seguenti: si fissa la.

3. 77. Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo.

Al comma 3, sostituire le parole: si provvede alla con le seguenti: si stabilisce la.

3. 78. Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: entro 180 giorni dalla promulgazione della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. 99. Conte, Leone, Berruti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale decreto dovrà essere emanato entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. 79. Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 4.

*** 3. 80.** Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Sopprimere il comma 4.

*** 3. 81.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Sopprimere il comma 4.

*** 3. 93.** Boghetta.

Al comma 4, sostituire le parole: dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le seguenti: della giustizia.

3. 82. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. La normativa di cui al presente articolo si applica per i sinistri verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2001.

3. 86. Antonio Pepe.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 si applica ai fatti illeciti che avvengano a partire dalla data di emanazione del presente decreto-legge, a tal fine dovendosi provvedere all'eventuale conguaglio degli importi che siano già stati liquidati in relazione a fatti illeciti avvenuti successivamente alla predetta data.

3. 83. Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Ai sinistri verificatisi in data anteriore al 28 marzo 2000 non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e si continuano ad utilizzare le tabelle in uso nei tribunali.

3. 85. Peretti, Baccini, Carmelo Carrara.

Dopo l'articolo 3 aggiungere i seguenti:

ART. 3-bis. (*Rivalutazione monetaria dei parametri minimi del valore uomo*) — 1. I parametri minimi e massimi del valore uomo previsti dalla presente legge debbono essere rivalutati dal giorno della pubblicazione della legge al momento della liquidazione definitiva del danno, onde rimanga inalterata la loro capacità d'acquisto.

ART. 3-ter. (*Diritto dei lesi a rivalutazione monetaria e interessi del 10 per cento sulla somma rivalutata del risarcimento*) — 1. I risarcimenti da fatto illecito sono dovuti dal giorno del fatto: da quel momento nasce il diritto al risarcimento del lesso, alla rivalutazione monetaria del credito e agli interessi del 10 per cento sulla somma rivalutata.

ART. 3-quater. (*Punizione dell'inadempimento di tutte le responsabilità civili*) — 1. L'assicuratore delle responsabilità civili è inadempiente trascorso il termine dei sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento del danneggiato: in tale termine l'assicuratore deve scegliere se pagare il massimale o difenderlo, a suo rischio e pericolo.

2. L'assicuratore inadempiente deve essere condannato a pagare al danneggiato una penalità che, secondo la gravità dell'inadempimento, va dal minimo del dieci per cento al massimo del trenta per cento dell'ammontare del debito dovuto, anche se pagato nelle more del processo.

3. 01. Berselli.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il danno morale minimo dovuto ai congiunti dell'ucciso è: lire cento milioni al coniuge, per la morte dell'altro coniuge, a ciascun genitore per la morte di un figlio e a ciascun figlio per la morte di un genitore; di lire cinquanta milioni a ciascun fratello o sorella per la morte di un fratello o di una sorella; di lire trenta milioni a ciascun nonno per la morte di un

nipote e a ciascun nipote per la morte del nonno. Il danno morale massimo è il triplo del minimo.

2. Il danno per la perdita del lucro cessante in senso lato è liquidato a ciascun superstite in una percentuale della totale capacità lavorativa del defunto, come stabilita dalla lettera a) del n. 2 dell'articolo 3. Questa percentuale è attribuita come segue:

al coniuge, nella percentuale che va dal 40 per cento al 60 per cento;

a ciascun figlio, fino all'età di trent'anni salvo che non sia inabile, nella percentuale che va dal minimo del 5 per cento al massimo del 20 per cento; nel caso di più figli il massimo del 30 per cento va diviso tra essi;

a ciascun genitore, nella percentuale che va dal 5 per cento al 15 per cento della totale capacità lavorativa del figlio non sposato; se il figlio (o la figlia) è sposato, o ha figli, queste percentuali si dimezzano;

a ciascun fratello o sorella, nella percentuale che va dall'1 per cento al 3 per cento; nel caso di più fratelli, il limite massimo complessivo del 4 per cento va diviso tra ciascun fratello o sorella.

3. Tale danno va liquidato col sistema della capitalizzazione delle rendite vitalizie immediate, calcolato col coefficiente del più vecchio tra il defunto ed il superstite, di una rendita annua pari al valore annuo attribuito al complesso dei contenuti concreti di ogni singolo rapporto parentale, dei quali il congiunto è stato privato e dei quali ha diritto di essere risarcito. Il valore annuo, attribuito ai diversi rapporti parentali, è il seguente:

dal minimo di lire dieci milioni al massimo di lire venti milioni, per il rapporto di coniuge;

dal minimo di lire cinque milioni al massimo di lire quindici milioni per il rapporto filiale, perduto da ciascun genitore, e dal corrispondente rapporto paterno e materno, perduto da ciascun figlio;

dal minimo di lire due milioni al massimo di lire quattro milioni per il rapporto fraterno.

4. Al convivente *more-uxorio* dell'ucciso, qualunque sia il superstite dei due, l'uomo o la donna, se dalla convivenza sono nati figli, oppure dimostri che la convivenza e la comunione di vita durava stabilmente da oltre due anni, vanno attribuiti i due terzi di tutti i diritti risarcitori spettanti al coniuge legale; questo diritto non esiste se il defunto al momento della morte era legalmente sposato.

5. Il concepito, che sia nato vivo, è soggetto pieno di diritti: ad esso competono tutti i diritti al risarcimento della persona previsti dalla presente legge, sia per i danni provocatigli durante il concepimento, sia per i danni subiti per morte di un congiunto, avvenuta mentre era concepito. Salvo il caso dell'aborto voluto dalla madre, l'uccisione del concepito va risarcita ai congiunti nella misura di un decimo dei limiti minimi e massimi previsti per la morte di un figlio. Fa eccezione il caso della madre, che a causa dell'uccisione del concepito, non possa più avere figli: in questo caso, alla stessa, deve essere risarcito il danno pieno dovuto per la morte di un figlio.

3. 02. Berselli.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 1.** Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Losurdo, Berselli.

Sopprimerlo.

* **4. 2.** Volontè, Teresio Delfino, Tassone.

Sopprimerlo.

* **4. 3.** Baccini, Peretti, Carmelo Carrara.

Sopprimerlo.

* **4. 4.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. — 1. L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza del patrocinatore legale o di altro professionista è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria, anche ai fini fiscali, relativa alla prestazione stessa e ad indicare il relativo onorario separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto e allegando copia della parcella o fattura, valida anche ai fini fiscali emessa dal professionista stesso.

4. 22. Guarino.

Al comma 1, primo periodo, premettere la parola: Tutte.

4. 5. Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Marengo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per qualsiasi titolo.

4. 6. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per qualsiasi titolo con le seguenti: per effetto di clausole del contratto di assicurazione.

4. 7. Possa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al danneggiato, con le seguenti: a colui che ha subito il danno.

4. 8. Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Marengo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prestata da patrocinatori legali o altri soggetti nelle con le seguenti: professionale prestata nell'ambito delle.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: prestata da patrocinatori legali o altrisoggetti nelle con le seguenti: professionale prestata nell'ambito delle.

4. 23. Le Commissioni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: direttamente fino a: e indicando con le seguenti: a darne notizia al danneggiato indicando,

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

4. 9. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da direttamente sino a stessa con le seguenti: alla corresponsione al danneggiato stesso dopo aver acquisito, da parte del professionista, copia della proposta di parcella predisposta a saldo delle prestazioni. Il professionista è tenuto ad inviare copia della fattura emessa al cliente all'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla relativa emissione.

4. 10. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla loro fino a: medesimo danneggiato con le seguenti: alla loro corresponsione in testa al danneggiato, con distinta specifica delle somme corrisposte a titolo di compenso professionale e ne danno comunicazione ai professionisti interessati.

4. 11. Bono, Armani, Proietti, Alberto Giorgetti, Paolone, Messa, Ozza.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di tali soggetti, dandone aggiungere la seguente: obbligatoriamente.

4. 12. Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Marengo.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

*** 4. 14.** Possa.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

*** 4. 15.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

*** 4. 16.** Losurdo.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le imprese di assicurazione acquisiscono e conservano la documentazione probatoria valida al fini fiscali nei casi in cui non corrispondano contestualmente risarcimenti e corrispettivi per l'assistenza prestata al danneggiato da patrocinatori legali o altri soggetti nelle procedure finalizzate al risarcimento del danno.

4. 17. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: In ogni altro caso con la seguente: Oppure.

4. 20. Conte, Leone, Berruti.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o altri soggetti.

4. 13. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: che rilasciata al destinatario del risarcimento deve essere dallo stesso trasmessa all'impresa di assicurazione.

4. 18. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La documentazione probatoria di cui al periodo precedente viene rilasciata all'impresa di assicurazione.

4. 19. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. È nullo ogni patto diretto a conferire mandato irrevocabile in favore di soggetti terzi avente ad oggetto la trattazione in nome e per conto del mandatario, anche in via transattiva, di pretese risarcitorie nei confronti di un'impresa di assicurazione relativamente ad un contratto di assicurazione RC auto.

4. 21. Conte, Berruti, Leone.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Dichiarazioni o azioni fraudolente volte a conseguire una prestazione assicurativa*) — 1. Chiunque, al fine di conseguire od accrescere per sé o per altri il profitto derivante da una assicurazione, denuncia un sinistro non accaduto, ovvero distrugge, falsifica, altera o preconstituisce elementi di prova relativi al sinistro, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni.

4. 02. Le Commissioni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Rilevazione sinistri RC-auto*) — 1. L'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) provvede, in materia di assicura-

zione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, all'acquisizione e all'elaborazione, a fini di vigilanza, dei dati relativi all'adempimento dell'obbligo assicurativo, all'evoluzione dello stato del rischio desumibile dalle attestazioni annuali, ad ogni altro elemento della copertura assicurativa, alla sinistrosità dei singoli rischi e ai relativi costi, nonché all'acquisizione ed elaborazione degli elementi stessi. E di ogni altra informazione utile a prevenire e contrastare comportamenti fraudolenti nel settore della suddetta assicurazione obbligatoria.

2. Le imprese autorizzate e quelle abilitate nel territorio della Repubblica all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare all'ISVAP i dati da questo richiesti secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'ISVAP dei dati richiesti comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire due milioni a lire sei milioni in caso di mancato invio dei dati;

b) da lire un milione a lire tre milioni in caso di ritardo o incompletezza dei dati inviati.

Le predette sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci per cento in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza dei suddetti obblighi.

4. Ai fini di cui al comma 1, la Motorizzazione civile trasmette all'ISVAP tutti i dati e le informazioni inerenti i veicoli a motore da questo richiesti in base al provvedimento di cui al comma 2. I dati raccolti dall'ISVAP sono forniti, su richiesta, agli organi giudiziari e alle pubbliche amministrazioni che hanno competenza in materia di controllo e prevenzione dei comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore. Per contrastare i comportamenti fraudolenti di cui al comma 1, l'ISVAP e il casellario centrale infortuni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, collaborano tra loro mediante scambio di dati e informazioni secondo le modalità stabilite da apposita convenzione.

5. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, il personale dell'ISVAP è aumentato di venti unità rispetto al limite previsto dall'articolo 19 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4, comma 21, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373.

4. 03. Le Commissioni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Al fine di evitare truffe e danni delle assicurazioni o il risarcimento del veicolo a relitto potrà aversi a cura dell'assicuratore a condizione che il danneggiato presenti idonea documentazione attestante la radiazione del veicolo stesso dai pubblici registri.

4. 01. Conte, Leone, Berruti.

ART. 5.

Sopprimerlo.

- * 5. 1. Giancazrlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli, Molgora.

Sopprimerlo.

- * 5. 2. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Sopprimerlo.

- * 5. 3. Giordano, Bonato, Boghetta.

Sopprimerlo.

- * 5. 4. Possa.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

5. 12. Boghetta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e il risanamento finanziario fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: sono abrogati gli aumenti tariffari decisi con delibera CIPE n. 173 del 1999.

5. 30. Boghetta.

Al comma 1 sostituire le parole da: e il risanamento finanziario fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: e dei biglietti, il costo al pubblico degli stessi, è bloccato fino al 31 dicembre 2002.

5. 31. Giordano, Bonato.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e il risanamento finanziario delle attività di trasporto.

5. 5. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il Ministro fino alla fine del comma, con le seguenti: è abrogata la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999.

5. 13. Boghetta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il Ministro fino alla fine del comma, con le seguenti: è abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 16 marzo 1999.

5. 14. Boghetta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il Ministro fino alla fine del comma, con le seguenti: è abrogata la lettera b) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 16 marzo 1999.

5. 15. Boghetta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il Ministro fino alla fine del comma, con le seguenti: è abrogato l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 16 marzo 1999.

5. 16. Boghetta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il Ministro fino alla fine del comma, con le seguenti: è abrogato il comma 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 16 marzo 1999.

5. 17. Boghetta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il Ministro fino alla fine del comma, con le seguenti:; al comma 2, lettera a), dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 16 marzo 1999, le parole: « su base equa e non discriminatoria » sono sostituite dalle seguenti: « secondo il prevalente interesse pubblico ».

5. 18. Boghetta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma, lettera a), e 3, comma 1, lettera a) del medesimo decreto.

5. 6. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e 3, comma 1, lettera a),.

5. 20. Boghetta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , comma 1, lettera a),.

5. 19. Boghetta.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in regime di reciprocità qualora si tratti di imprese ferroviarie aventi sede in altri Stati.

5. 32. Biricotti.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tali deroghe possono essere concesse solo dopo la modifica della direttiva europea 91/440/CEE ed il relativo parere delle commissioni competenti.

5. 21. Boghetta.

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

*** 5. 7.** Possa.

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

*** 5. 24.** Boghetta.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

5. 8. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano all'infrastruttura ferroviaria e non si applicano alle attività di trasporto ferroviario.

5. 33. Le Commissioni.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: gli articoli 14 e 18 con le seguenti: l'articolo 14.

5. 9. Giordano, Bonato, Boghetta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tutte le imprese ferroviarie operanti sul territorio italiano devono applicare il medesimo contratto dei ferrovieri per tutti i lavoratori.

5. 26. Boghetta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della tutela e della sicurezza è fatto divieto alle imprese ferroviarie di assumere personale a tempo determinato nei settori inerenti la circolazione.

5. 27. Boghetta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del risanamento finanziario del trasporto ferroviario, stante l'enorme lievitazione degli importi finanziari del progetto Alta Velocità, è sospesa qualsiasi chiusura di conferenze di servizi, al fine di determinare il costo effettivo dell'opera, valutarne l'impatto finanziario sul bilancio dell'impresa, confrontarne gli importi verificati con altri progetti di potenziamento del sistema ferroviario in rapporto ai costi/benefici.

5. 28. Boghetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. I compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono delegati alle regioni con decorrenza 1° luglio 2000. Fino al predetto termine lo Stato assicura la continuità del servizio pubblico di trasporto erogato dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. mediante apposito contratto di servizio.

5. 10. Biricotti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO

5. 11. DEL GOVERNO

All'emendamento 5. 11 del Governo, primo periodo, sostituire le parole: ancorché determinabili non siano stati ancora definiti con le seguenti: siano stati definiti.

0. 5. 11. 8. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Frosio Roncalli.

All'emendamento 5. 11 del Governo, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

0. 5. 11. 6. Carlo Pace.

All'emendamento 5. 11 del Governo, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'operatività delle disposizioni di cui al precedente periodo è subordinata ad una valutazione tecnico-economica, da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, in ordine alla complessiva convenienza delle revoche medesime. La valutazione di convenienza è operata sulla base del valore del presumibile importo dei nuovi appalti per la realizzazione delle opere maggiorato delle somme che, in caso di soccombenza nel contenzioso eventualmente conseguente alla revoca, corrisponderebbe alle imprese originariamente concessionarie per la realizzazione delle opere.

0. 5. 11. 7. Eduardo Bruno.

All'emendamento 5. 11 del Governo, ultimo periodo, sostituire le parole da: anche in deroga alla normativa vigente fino alla fine del comma con le seguenti: delle attività preliminari ai lavori di costruzione, oggetto della revoca, previa presentazione

alle competenti Commissioni parlamentari di una relazione che contengain dettaglio le attività preliminari effettivamente svolte e la relativa spesa sostenuta.

0. 5. 11. 9. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Frosio Roncalli.

All'emendamento 5. 11 del Governo, ultimo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alla normativa vigente.

*** 0. 5. 11. 3.** Boghetta, Bonato.

All'emendamento 5. 11 del Governo, ultimo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alla normativa vigente.

*** 0. 5. 11. 5.** Carlo Pace.

All'emendamento 5. 11 del Governo, ultimo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alla normativa vigente.

*** 0. 5. 11. 10.** Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Frosio Roncalli.

All'emendamento 5. 11 del Governo, ultimo periodo, sostituire le parole: di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* del 31 luglio 1999.

0. 5. 11. 11. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Frosio Roncalli.

All'emendamento 5. 11 del Governo, ultimo periodo, sostituire le parole: della presente legge *con le seguenti:* del presente decreto-legge.

0. 5. 11. 12. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Frosio Roncalli.

All'emendamento 5. 11 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ferrovie dello Stato S.p.a. procede alla liberalizzazione a soggetti in regime di mercato del trasporto passeggeri e merci e

della relativa gestione della rete infrastrutturale, che resta di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.a.

0. 5. 11. 4. Testa.

All'emendamento 5.11 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle tratte ove sono state revocate le concessioni le Ferrovie dello Stato S.p.A. presentano i progetti di potenziamento del sistema ferroviario, privilegiando il trasporto pendolari e regionale ed il trasporto merci.

0. 5. 11. 1. Boghetta, Bonato.

All'emendamento 5. 11 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle tratte oggetto della revoca delle concessioni i progetti devono essere sottoposti ad una verifica costi-benefici anche nel confronto con proposte alternative.

0. 5. 11. 2. Boghetta, Bonato.

All'emendamento 5. 11 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di evitare ulteriori ritardi nell'avvio dei lavori di costruzione del sistema alta velocità, le gare per l'affidamento dei lavori conseguenti all'applicazione del presente comma sono indette entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

0. 5. 11. 13. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Frosio Roncalli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 78, ai lavori di costruzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, come modificata dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, convertito nella legge

25 marzo 1991, n. 98, non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui corrispettivi ancorché determinabili non siano stati ancora definiti, e alle connesse opere di competenza della Ferrovie dello Stato S.p.A. si applica, in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, la disciplina di cui alle leggi 11 febbraio 1994, n. 109, e 18 novembre 1998, n. 415, e successive modificazioni e integrazioni, nonché al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. Sono revocate le concessioni per la parte concernente i lavori di cui al presente comma rilasciate a TAV S.p.A. dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli per i quali sia stata applicata o sia applicabile la predetta normativa di cui alle leggi n. 109 del 1994 e n. 415 del 1998 e al decreto legislativo n. 158 del 1995. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede, direttamente o a mezzo TAV S.p.A., all'accertamento e al pagamento, anche in deroga alla normativa vigente, delle attività preliminari ai lavori di costruzione, oggetto della revoca, effettivamente svolte alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 11. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 10. Le imprese ferroviarie italiane adottano il contratto dei ferrovieri per tutti i dipendenti ».

5. 22. Boghetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 10. Ai fini della sicurezza il personale addetto alla circolazione ed alla sicurezza non può essere assunto con contratti a tempo determinato ».

5. 23. Boghetta.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e della trasparenza delle medesime, il Governo, o le autorità preposte, sono tenuti ad emanare per ogni settore regolamenti atti a uniformare le forme tariffarie che le imprese possono proporre al fine del controllo di aumenti arbitrari o artificiosamente congegnati, ed alla confrontabilità da parte degli utenti.

5. 01. Boghetta.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. Al fine di garantire il contenimento e il risanamento finanziario delle attività di trasporto ferroviario, il Governo è impegnato ad avviare un'indagine in merito alla privatizzazione di Grandi Stazioni ed alla congruità della medesima con il risanamento medesimo nell'ambito dei poteri di vigilanza.

5. 02. Boghetta.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 3. Boghetta.

Sopprimere il comma 1.

6. 4. Boghetta.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6. 7
(NUOVA FORMULAZIONE) DEL GOVERNO

All'emendamento 6. 7, alla tabella allegata, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, voce Legge n. 468 del 1978 — articolo 9-ter — fondo riserva (7.1.3.1. — p.n. 4355) sostituire le parole: 16.000 con le seguenti: 36.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei lavori pubblici, sopprimere la voce: Legge n. 431 del 1998 — Sostegno accesso locazioni (7.1.2.1. — cap. 4201).

0. 6. 7. 3. Pistone.

All'emendamento 6. 7, alla tabella allegata, Ministero dei lavori pubblici, voce decreto legislativo n. 143 del 1994 — Ente Nazionale Strade (5.1.2.1.3 — cap. 8061/p) sostituire le parole: 20.000 con le seguenti: 40.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei lavori pubblici sopprimere la voce: Legge n. 431 del 1998 — Sostegno accesso locazioni (7.1.2.1. — cap. 4201).

0. 6. 7. 4. Giordano, Bonato.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 2, 2 e 4, valutato in complessive lire 129.500 milioni per l'anno 2000, si provvede:

quanto a lire 1.570 milioni, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali;

quanto a lire 6.930 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, come determinata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488;

quanto a lire 121.000 milioni, mediante riduzione degli importi, stabiliti per l'anno 2000 dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di cui alle leggi elencate nell'allegato 1.

ALLEGATO N. 1

(previsto dall'articolo 6, comma 1)

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2000 ALLA TABELLA C DELLA LEGGE FINANZIARIA

	<i>Milioni di lire</i>
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	16.000
Legge n. 468 del 1978 — art. 9-ter — fondo riserva (7.1.3.1 — p.n. 4355)	10.000
Legge n. 146 del 1980 — art. 36 — ISTAT (3.1.2.36 — cap. 2504/p)	20.000
Legge n. 385 del 1990 — ENAV (3.1.2.10 — cap. 1930)	5.000
Legge n. 109 del 1994 — Autorità di vigilanza lavori pubblici (3.1.2.42 — cap. 2503)	10.000
Decreto legislativo n. 165 del 1999 — AGEA (3.1.2.11 — cap. 1940/p)	
Ministero dei lavori pubblici	20.000
Decreto legislativo n. 143 del 1994 — Ente nazionale strade (5.1.2.3 — cap. 8061/p)	20.000
Legge n. 431 del 1998 — sostegno accesso locazioni (7.1.2.1. — cap. 4201)	
Ministero del commercio con l'estero	10.000
Legge n. 549 del 1995 — art. 1, comma 43 — contributi ad enti ed organismi (4.1.2.2 — cap. 2130)	10.000
Legge n. 68 del 1997 — ICE (4.1.2.1 — cap. 2100)	
TOTALE	121.000

6. 7. *(nuova formulazione)* Governo.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.570 milioni con le seguenti: 122.570 milioni.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6. 9. Giordano, Bonato.

Al comma 1, sostituire le parole: utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali con le seguenti: utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. 1. Procacci, Scalia, De Benetti.

Sopprimere il comma 2.

6. 5. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: alla legge 8 luglio 1998, n. 230 con le seguenti: al comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295.

6. 2. Paissan, Scalia, De Benetti.

Sopprimere il comma 3.

6. 6. Boghetta.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
6. 01 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 6. 01 del Governo, sostituire le parole da: del presente decreto-legge fino alla fine con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto-legge si applica al risarcimento di danni alla persona, come definiti all'articolo 3, derivanti da fatto illecito avvenuto prima della suddetta data.

0. 6. 01. 1. Giordano, Bonato.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Norma transitoria).

1. La disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge si applica al risarcimento di danni alla persona, come definiti all'articolo 3, derivanti da fatto illecito avvenuto prima della suddetta data, ancorché liquidati nel periodo intercorrente tra la detta data e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. 01. Governo.

(A.C. 6897 - Sezione 3)

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DIS. 1. 1
DELLE COMMISSIONI

All'emendamento 1. 102 delle Commissioni, aggiungere, in fine, le parole: anche quando sia intervenuta la sottoscrizione di atti di transazione e quietanza.

0. Dis. 1. 1. 1. Proietti, Bono.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le modifiche apportate all'articolo 3 del decreto-legge, in sede di conversione dello stesso, si applicano anche al risarcimento dei danni derivanti da fatti illeciti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ancorché già liquidati.

Dis. 1. 1. Le Commissioni.

(A.C. 6897 - Sezione 4)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito in legge dalla legge n. 92 del 2000, ha previsto la revisione dei parametri per la concessione delle agevolazioni sugli oli combustibili utilizzabili a fini agricoli e la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dell'accisa fissata al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

tra le misure di politica agraria sostenute, in questi ultimi anni, a livello nazionale, è stato attribuito un particolare significato strategico alla messa a punto ed all'attuazione di interventi finalizzati alla riduzione dei costi di produzione in agricoltura;

tra i diversi fattori che determinano il livello complessivo dei costi di produzione delle aziende agrarie, oltre alle spese per la remunerazione dei fattori produttivi fissi a variabili, vi sono anche numerosi « costi occulti », tra i quali hanno un peso rilevante gli oneri gravanti sugli agricoltori per lo svolgimento di adempimenti burocratici ed amministrativi;

impegna il Governo

a prevedere l'attuazione di un regime di agevolazione transitorio, finalizzato all'abbattimento dei costi degli oli combustibili impiegati in agricoltura, in attesa dell'entrata in vigore, a decorrere dal 2001, delle nuove modalità di agevolazione;

ad evitare che la determinazione delle nuove modalità di gestione delle agevolazioni di cui al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comporti

adempimenti o aggravii di natura economica o burocratica a carico dei produttori agricoli.

9/6897/1. Anghinoni.

La Camera,

premesso che:

le vigenti norme in materia assicurativa impongono, per tutti i mezzi a motore, l'obbligo dell'assicurazione per un massimale minimo, anch'esso determinato per legge;

la sottoscrizione obbligatoria del premio e l'imposizione dei massimali minimi costituisce, di per sé, una misura che favorisce l'insorgenza di fenomeni sostanzialmente contrari alla libera concorrenza, inclusa la creazione di situazioni di « cartello » tra le diverse compagnie assicuratrici;

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari affinché società pubbliche, o di interesse pubblico, senza alcun aiuto da parte dello Stato, immettano sul mercato polizze assicurative rispondenti agli obblighi minimi previsti dalle vigenti leggi in materia di massimali, al fine di stimolare una vera concorrenza tra le diverse compagnie assicuratrici e ad evitare la formazione di accordi di « cartello » tra di loro.

9/6897/2. Copercini, Anghinoni.

La Camera,

considerata l'esigenza di intervenire al fine di evitare il continuo insorgere in tema di danno biologico di un contenzioso oneroso, dilatorio e fonte di incertezze per le persone lese nonché di squilibri territoriali e nelle gestioni assicurative;

ritenuto altresì la necessità che l'ampia discussione svolta nelle Commissioni trovi il suo naturale sbocco in un provvedimento legislativo;

impegna il Governo

a presentare con celerità un disegno di legge che disciplini organicamente la materia anche utilizzando il materiale raccolto in sede di discussione e ad individuare procedure parlamentari idonee a consentire l'approvazione finale del provvedimento in termini rapidi.

9/6897/3. Pinza, Repetto Testa, Boccia, Cambursano, Gardiol, Agostini, Maz-zocchin, Chiusoli, Pistone, Di Rosa, Benvenuto, Chiamparino, Saonara.

La Camera,

premesso che le grandi società che operano nel settore delle assicurazioni ormai da tempo si ritirano dall'operare nelle regioni meridionali o non intendono operare in dette regioni con il sistematico rifiuto di stipularvi contratti di agenzia;

in tal modo si creano di fatto zone di influenza a scapito dell'utenza;

impegna il Governo

ad attivare tutte le iniziative di propria competenza volte a tutelare l'utenza e ad incrementare nelle regioni meridionali quanto meno la presenza degli uffici delle società del nord per l'accertamento dei danni e la liquidazione dei premi assicurativi.

9/6897/4. Garra.

La Camera,

considerata l'importanza di pervenire ad una diversa regolamentazione delle norme che regolano i rapporti di concessione dell'azienda Ferrovie dello Stato nei servizi di trasporto e di quelle relative alle modalità di realizzazione della rete infrastrutturale ad alta capacità;

impegna il Governo

a trasformare il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 70 e del relativo emen-

damento 5. 11 in un apposito provvedimento legislativo al fine di pervenire ad una sua rapida approvazione.

9/6897/5. Eduardo Bruno, Pistone, Giar-diello, Cento, Chiamparino, Merlo, Benvenuto, Cambursano, Saonara, Rogna Manassero di Costigliole.

La Camera,

riunita per l'esame ed approvazione dell'AC n. 6897;

premesso che è necessario limitare l'incidentalità stradale e gli aumenti delle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché incentivare comportamenti di guida sempre più prudenti;

impegna il Governo

ad adottare misure al fine di incentivare il corretto uso delle cinture di sicurezza da parte del conducente e dei passeggeri, limitare il numero e la gravità degli incidenti automobilistici legati all'alta velocità dei veicoli in condizioni atmosferiche precarie, di contenere il numero e la gravità degli incidenti causati da conducenti in momentanee precarie condizioni fisiche e/o psichiche;

in particolare, tali misure dovranno prevedere che ogni vettura nuova di fabbrica che viene immessa in circolazione sia dotata:

a) di un dispositivo di « ricordo di allacciamento », composto da un sensore per ciascuna delle cinture e collegato con la plancia portastrumenti o lo specchietto retrovisore interno, per l'emissione di un segnale acustico di allarme ed un segnale visivo lampeggiante, che rispettivamente aumentano di volume e luminosità al crescere della velocità del veicolo;

b) di un dispositivo di limitazione automatica della velocità in caso di con-

dizioni atmosferiche precarie, tali da determinare una situazione di potenziale pericolo per la circolazione stradale;

c) di un dispositivo che limiti automaticamente la velocità del veicolo sulla base di situazioni anomale del conducente, segnalate da sensori posti sul posto di guida;

a disporre che per le vetture dotate dei predetti dispositivi, anche non nuove di fabbrica, le compagnie di assicurazione applichino riduzioni ai premi di responsabilità civile non inferiori al 10 per cento in relazione alle frequenze sinistri ridotte.

9/6897/6. Testa.

La Camera,

considerata la situazione globale del settore della pesca marittima in pericolosa fase di recessione e gli alti costi di gestione per il mantenimento della flotta;

considerato che la forte concorrenza sul mercato rende i prezzi dei prodotti ittici scarsamente remunerativi e che il differenziale esistente tra il costo del gasolio della pesca in Italia ed il costo medio dei Paesi europei è consistente e ben oltre le cento lire al litro;

considerato, altresì, che l'aumento del costo del gasolio si è sommato al danno procurato da una forzata inattività determinata da oltre tre mesi di fermo bellico;

impegna il Governo

a provvedere urgentemente con tutti gli strumenti possibili, anche legislativi, assegnando ad un contributo quanto più possibile atto a ridurre la sperequazione esistente sul costo medio del gasolio con gli altri Paesi della Comunità europea.

9/6897/7 (*nuova formulazione*). Scaltritti, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora, Burani Procaccini.

La Camera,

considerato che il decreto in esame conteneva misure a sostegno delle attività di pesca marittima e che la pratica ostruzionistica ne ha prodotto l'annullamento;

visto che la riduzione del costo del gasolio è stata richiesta dalle associazioni dei pescatori;

impegna il Governo

a risolvere il problema in via amministrativa.

9/6897/8. Duca.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4524 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 MARZO 2000, N. 54, RECANTE AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA A STIPULARE CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON SOGGETTI IMPEGNATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI, AL FINE DI GARANTIRE L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SUL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO (APPROVATO DAL SENATO) (6935)

(A.C. 6935 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Per far fronte alla necessità e alla urgenza di garantire la piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo

grado, il Ministero della giustizia può provvedere, alla data di scadenza dei progetti in corso, alla stipulazione di contratti a tempo determinato per 18 mesi, fino ad un massimo di 1.850 per soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ovvero con lavoratori impegnati in progetti di utilità collettiva realizzati dalle corti d'appello della Sicilia, su autorizzazione del Ministero della giustizia in forza dell'articolo 12 della legge della regione siciliana 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modificazioni. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997.

ARTICOLO 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 34.663 milioni per l'anno 2000, in lire 83.385 milioni per l'anno 2001 e in lire 11.133 milioni per l'anno 2002, si provvede:

a) quanto a lire 23.878 milioni per l'anno 2000, a lire 83.385 milioni per

l'anno 2001 e a lire 11.133 milioni per l'anno 2002, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 allo scopo utilizzando: l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per lire 16.878 milioni, per lire 83.385 milioni e per lire 11.133 milioni rispettivamente per gli anni 2000, 2001 e 2002; l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quello relativo al Ministero delle finanze rispettivamente per lire 2.000 milioni e per lire 5.000 milioni per l'anno 2000;

b) quanto a lire 10.785 milioni per l'anno 2000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6935 - sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « di garantire » sono inserite le seguenti: « , in particolare, »; le parole da: « ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 5, comma 4,

del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, o impegnati in lavori socialmente utili nelle sedi periferiche della giustizia minorile, ovvero utilizzati per progetti di utilità collettiva presso uffici giudiziari su autorizzazione del Ministero della giustizia ».

All'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: « per lire 16.878 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « per lire 23.878 milioni » e sono soppresse le parole: « l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quello relativo al Ministero delle finanze rispettivamente per lire 2.000 milioni e per lire 5.000 milioni per l'anno 2000; ».

Nel Titolo, dopo le parole: « al fine di garantire » sono inserite le seguenti: « , in particolare, ».

(A.C. 6935 - sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DE- CRETO-LEGGE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Ai fini della completa attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere personale appartenente ai profili di dattilografo e di operatore amministrativo, corrispondenti alle posizioni economiche B1 e B2 dell'area B, fino alla completa copertura della pianta organica, attingendo dalle graduatorie degli idonei dei concorsi espletati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, fino all'esaurimento delle graduatorie medesime.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 non necessitano della previa autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3 Per le esigenze di sistemazione e di riordino degli archivi dei tribunali e delle procure della Repubblica conseguenti all'accorpamento ai predetti uffici delle preture e delle procure circondariali, nonché per l'esaurimento dell'arretrato determinato dall'inserimento dei seguiti degli atti inviati in archivio e per il censimento e la ricognizione analitica degli stessi atti, il Ministero della giustizia è autorizzato a stipulare, entro il 30 settembre 2000 e per la durata massima di 18 mesi, contratti di lavoro a tempo determinato, fino a un massimo di 1.850 per soggetti impegnati in lavori socialmente utili, per effetto della convenzione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, o impegnati in lavori socialmente utili nelle sedi periferiche della giustizia minorile, ovvero utilizzati per progetti di utilità collettiva presso uffici giudiziari su autorizzazione del Ministero della giustizia, da inquadrare caso per caso nelle posizioni economiche A3 dell'area A e B1 e B2 dell'area B.

4. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997.

1. 1. Mantovano, Pampo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Per far fronte alla necessità ed urgenza di garantire *con le seguenti:* Al fine di consentire.

1. 22. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Per far fronte alla necessità ed urgenza di *con le seguenti:* Al fine di.

1. 23. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: istitutivo del giudice unico di primo grado *aggiungere le seguenti:* , e per assicurare una temporanea copertura di posti vacanti presso gli uffici giudiziari,

1. 2. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: istitutivo del giudice unico di primo grado *aggiungere le seguenti:* , ove richiesto da carenze di organico presso i vari uffici giudiziari,

1. 3. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministero della giustizia può provvedere *aggiungere le seguenti:* , fermo restando anche per il 2000 l'obiettivo di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

1. 4. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: scadenza dei progetti *aggiungere le seguenti:* o delle convenzioni.

1. 5. Taborelli, Santori.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per 18 mesi *con le seguenti:* per 10 mesi.

1. 29. Gazzara.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per 18 mesi *con le seguenti:* per 12 mesi e comunque non oltre la data di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

1. 6. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per 18 mesi *con le seguenti:* per 12 mesi e comunque non oltre il 1° maggio 2001.

1. 7. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per 18 mesi con le seguenti: per 12 mesi.

1. 8. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per 18 mesi aggiungere le seguenti: con soggetti dotati di specifiche capacità professionali inerenti alle mansioni che devono svolgere.

1. 32. Gazzara.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per 18 mesi aggiungere le seguenti: non rinnovabili.

1. 9. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino ad un massimo di 1.850 con le seguenti: fino ad un massimo di 1.000.

1. 30. Gazzara.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino ad un massimo di 1.850 con le seguenti: fino ad un massimo di 1.542.

1. 10. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino ad un massimo di 1.850 con le seguenti: fino ad un massimo di 1.557.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: o impegnati fino alla fine del periodo con le seguenti: e fino ad un massimo di 118 soggetti impegnati in lavori socialmente utili nelle sedi periferiche della giustizia minorile.

1. 28. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino ad un massimo di 1.850 con le seguenti: fino ad un massimo di 1.688.

1. 11. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per soggetti aggiungere le seguenti: che siano muniti dei titoli di studio e delle capacità professionali specifiche alle mansioni che dovranno svolgere, nonché.

1. 36. Gazzara.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per soggetti aggiungere le seguenti: che siano muniti dei titoli di studio necessari, nonché.

1. 35. Gazzara.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: socialmente utili aggiungere le seguenti: o impegnati, pur se in regime di convenzione, da almeno tre anni presso i centri di prima accoglienza, esercitando attività di sorveglianza, assistenza e di animazione sia diurna che notturna.

1. 12. Taborelli, Santori.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per effetto della con le seguenti: in virtù della.

1. 24. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per effetto della con le seguenti: in base alla.

1. 25. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nelle sedi periferiche della giustizia minorile con le seguenti: presso i centri di giustizia minorile istituiti in Liguria, Friuli Venezia-Giulia e Puglia.

1. 26. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero utilizzati per progetti di utilità collettiva presso uffici giudiziari su autorizzazione del Ministero della giustizia.

1. 27. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e dalla qualifica di lavoratori socialmente utili.

1. 13. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 21 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998.

1. 14. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

1. 15. Michielon, Pagliarini, Covre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero della giustizia procede, per la copertura fino ad un massimo di 873 posti attualmente occupati da soggetti impegnati in lavori socialmente utili con mansioni di dattilografo o addetto ai servizi ausiliari, ad assunzione mediante preselezione di giovani inoccupati o disoccupati iscritti nelle liste speciali presenti presso il Ministero della giustizia.

1. 16. Michielon, Pagliarini, Covre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al fine di garantire un potenziamento definitivo delle risorse di personale a disposizione del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero stesso procede alla copertura dei posti vacanti mediante l'emanazione di bandi di concorso pubblico.

1. 19. Michielon, Pagliarini, Covre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero della giustizia indice uno o più bandi di concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti attualmente occupati dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili di cui al comma 1 del presente articolo.

1. 20. Michielon, Pagliarini, Covre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero della giustizia adotta iniziative per la mobilità di personale tra ministeri al fine di procedere alla copertura dei posti vacanti.

1. 21. Michielon, Pagliarini, Covre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Qualora, al fine di garantire un potenziamento definitivo delle risorse di personale a disposizione del Ministero della giustizia, si proceda all'indizione di concorsi pubblici, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'aver svolto lavori socialmente utili non costituisce requisito fondamentale ai fini dell'ammissione al concorso.

1. 17. Michielon, Pagliarini, Covre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Qualora, al fine di garantire un potenziamento definitivo delle risorse di personale a disposizione del Ministero della giustizia, si proceda all'indizione di concorsi pubblici, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'aver svolto lavori socialmente utili costituisce titolo preferenziale esclusivamente in caso di parità di punteggio.

1. 18. Michielon, Pagliarini, Covre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. I soggetti di cui al comma 1, per poter esercitare le mansioni cui sono assegnati, devono avere i requisiti professionali accertati da un'apposita commissione istituita dal Ministro della giustizia.

1. 33. Gazzara.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere i requisiti professionali per poter esercitare le mansioni loro affidate.

1. 31. Gazzara.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Condizione per la stipula dei contratti di cui al comma 1 è il possesso dei titoli e dei requisiti professionali inerenti le mansioni che si devono svolgere.

1. 34. Gazzara.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I contratti di cui al comma 1 non possono comunque essere stipulati per coprire esigenze di organico di figure pro-

fessionali per cui sono stati espletati concorsi, le cui graduatorie erano ancora valide al 10 marzo 2000.

1. 37. Cangemi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché dai benefici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 ».

1. 01. Michielon, Pagliarini, Covre.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quanto a lire 23.878 con le seguenti: quanto a lire 34.663.

Conseguentemente, al medesimo comma 1):

alla lettera a), sostituire le parole: per lire 23.878 con le seguenti: per lire 34.663; sopprimere la lettera b).

2. 1. Michielon, Pagliarini, Covre.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) quanto a lire 938.989.021 per l'anno 2001 e lire 468.779.532 per l'anno 2002, occorrenti per i lavoratori impegnati nei centri di prima accoglienza si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.1 del Ministero della giustizia.

2. 2. Taborelli, Santori.